


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 agosto 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1999, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido), già modificata dalla legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1999, n. 5.

Concessione di contributo per il restauro ed il recupero funzionale del fabbricato denominato «Casa Barillier», sito in Aosta Pag. 4

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1999, n. 6.

Proroga degli organi delle aziende di promozione turistica, di cui all'art. 10 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione) .. Pag. 5

FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1° febbraio 1999, n. 020/Pres.

Approvazione modifiche al Regolamento di attuazione di cui all'art. 2, comma 6, della legge regionale n. 23/1996, concernente la regolamentazione delle giornate di chiusura delle imprese di produzione e di vendita del pane Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1° febbraio 1999, n. 021/Pres.

Approvazione di modifiche al Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 febbraio 1999, n. 048/Pres.

Modifiche ed integrazioni del Regolamento di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite recante procedure tecnico-amministrative relative al trasferimento dei diritti di reimpianto verso superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) .. Pag. 8

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1999, n. 8.

Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento Pag. 9

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1999, n. 9.

Norme in materia di commercio su aree pubbliche .. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1999, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 29/1988 «Commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato». Pag. 16

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1999, n. 11.

Provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti Pag. 19

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1999, n. 12.

Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di disposizioni legislative Pag. 20

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1999, n. 13.

IRPET - (Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 Pag. 21

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 149.

Realizzazione foglio geologico alla scala 1:50.000 n. 361 Chieti della carta geologica nazionale Pag. 21

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 150.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28/1997 relativa a: «Intervento finanziario della Regione per l'integrazione del fondo investimenti ed occupazione (F.I.O.)» . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 151.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1997, n. 71.
Pag. 22

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 152.

Norme per il trasporto pubblico locale Pag. 22

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1999, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido), già modificata dalla legge regionale 16 aprile 1997, n. 13.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 6 del 2 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 77/1994

1. L'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido), è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Dimensioni*). — 1. Non possono essere costituiti asili-nido con un numero di posti inferiore a quindici.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 77/1994

1. L'art. 14 della legge regionale n. 77/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Enti gestori*). — 1. La gestione degli asili-nido compete agli enti locali che la possono esercitare sia in forma diretta che indiretta, prioritariamente mediante convenzionamento con cooperative sociali.

2. Le cooperative sociali e gli altri soggetti convenzionati ai sensi del comma 1 si pongono quali strumenti degli enti gestori ai quali competono comunque la vigilanza e il controllo degli asili-nido.»

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 30

1. L'articolo 30 della legge regionale n. 77/1994 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 77/1994

1. Il comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 77/1994 è sostituito dal seguente:

«4. Ogni asilo-nido è dotato di un numero di personale addetto ai servizi generali definito dall'ente gestore in relazione al numero degli utenti e alle caratteristiche architettoniche della struttura».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 32 della legge regionale n. 77/1994 è inserito il seguente:

«5-bis. In ogni asilo-nido avente una capienza di almeno venticinque bambini è previsto un coordinatore dell'asilo-nido a tempo pieno. Due enti gestori possono convenzionarsi al fine di prevedere un'unica figura di coordinatore dell'asilo-nido».

3. I commi 6, 7 e 8 dell'art. 32 della legge regionale n. 77/1994 sono abrogati.

Art. 5.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 77/1994

1. L'articolo 36 della legge regionale n. 77/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Spese di gestione e di manutenzione ordinaria*). — 1. La Regione contribuisce alle spese di gestione e manutenzione ordinaria degli asili-nido sulla base di una quota capitaria per utente.

2. Possono essere previsti finanziamenti aggiuntivi riferiti a progetti specifici presentati dagli enti gestori.

3. La giunta regionale individua la quota capitaria e le modalità di erogazione, in relazione a parametri oggettivi di valutazione dei costi di esercizio delle singole strutture nonché agli stanziamenti previsti dal bilancio triennale della Regione e, annualmente, gli eventuali finanziamenti aggiuntivi riferiti a progetti specifici.»

Art. 6.

Abrogazione degli articoli 37, 39 e 40 della legge regionale n. 77/1994

1. Gli articoli 37, 39 e 40 della legge regionale n. 77/1994 sono abrogati.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Fino al 31 dicembre 2000, per la sostituzione del personale educativo assente dal servizio nei casi previsti dall'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 77/1994, è utilizzata l'apposita graduatoria regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'ammissione al primo concorso per educatore di asilo-nido bandito da ciascun ente gestore successivamente all'entrata in vigore della presente legge è richiesto, in deroga all'art. 62, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), il possesso di un titolo di studio ad indirizzo pedagogico, conseguente ad un corso di studi di durata almeno triennale, conseguito presso una scuola secondaria di secondo grado, ovvero di altri titoli di scuola secondaria di secondo grado integrati da successivi corsi ad indirizzo pedagogico di durata non inferiore a 2400 ore. E considerato, altresì, titolo idoneo di ammissione al concorso il possesso di uno dei diplomi di laurea indicati all'art. 31.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 gennaio 1999

VIÉRIN

99R0280

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1999, n. 5.

Concessione di contributo per il restauro ed il recupero funzionale del fabbricato denominato «Casa Barillier», sito in Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 6 del 2 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La Regione, nell'ambito della competenza prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *m*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), concede all'ente morale «Asilo infantile Principe Amedeo - École maternelle Mr. Jourdain», proprietario del fabbricato denominato «Casa Barillier», sito in Aosta, un contributo per il restauro ed il recupero funzionale del fabbricato stesso, al fine di adibirlo a casa di accoglienza per i pellegrini durante il periodo giubilare e, in seguito, a struttura museale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al quaranta per cento del costo dell'intervento da eseguire e non può, comunque, eccedere l'importo di L. 1.000.000.000.

Art. 2.**Procedure**

1. Per l'ottenimento del contributo, l'ente morale «Asilo infantile Principe Amedeo - École maternelle Mr. Jourdain» presenta, alla struttura regionale competente in materia di tutela del patrimonio culturale, cui è affidata l'attuazione delle disposizioni della presente legge, apposita domanda, corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto con annesso computo metrico estimativo dei lavori da realizzare;

b) dichiarazione contenente l'indicazione delle ditte cui sono stati appaltati i lavori;

c) dichiarazione formale e trascritta a cura del legale rappresentante dell'ente morale proprietario del fabbricato denominato «Casa Barillier» che si impegna a vincolare la destinazione della dimora, secondo le finalità di cui all'art. 1, per un periodo non inferiore ai 30 anni.

2. La giunta regionale delibera la concessione del contributo entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa istruttoria da parte della struttura regionale competente volta a verificare:

a) la regolarità formale della domanda;

b) l'idoneità del progetto a realizzare le finalità previste all'art. 1, comma 1;

c) l'affidamento dei lavori ad imprese iscritte all'Albo nazionale costruttori (ANC) nelle categorie relative alle tipologie dei lavori appaltati.

3. La struttura regionale competente liquida il contributo su presentazione di stati d'avanzamento dei lavori, nella misura del quaranta per cento degli importi di spesa contabilizzati.

Art. 3.**Divieto di cumulo**

1. Il contributo di cui alla presente legge non è cumulabile con i contributi previsti dalla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale), salvo che per gli eventuali interventi conservativi specifici emersi in corso d'opera.

Art. 4.**Disposizioni finanziarie**

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, come determinato dall'art. 1, comma 2, grava sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999.

2. Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere:

a) quanto a L. 500.000.000 sull'apposito accantonamento previsto al punto D.5 (Contributo per restauro del fabbricato denominato Casa Barillier, in Aosta) dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999;

b) quanto a L. 500.000.000 sull'accantonamento previsto al punto D.1 (Sistemazione della copertura dell'area megalitica di Saint-Martin de Corléans in comune di Aosta) dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999.

Art. 5.**Variazioni di bilancio**

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 sono apprtate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 6.**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 gennaio 1999

VIERIN

99R0281

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1999, n. 6.

Proroga degli organi delle aziende di promozione turistica, di cui all'art. 10 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione).

Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 9 del 16 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga

1. In considerazione della necessità di procedere ad una riforma della vigente legislazione regionale in materia di organizzazione turistica in ambito locale, gli organi delle aziende di promozione turistica (APT), di cui all'art. 10 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione), scaduti o in scadenza nel corso del 1998, sono prorogati fino al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle D'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 3 febbraio 1999

VIÉRIN

99R0323;

FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1° febbraio 1999, n. 020/Pres.

Approvazione modifiche al Regolamento di attuazione di cui all'art. 2, comma 6, della legge regionale n. 23/1996, concernente la regolamentazione delle giornate di chiusura delle imprese di produzione e di vendita del pane.

(Publicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 24 marzo 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.G.R. n. 0179/Pres. del 23 maggio 1997, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1997, registro 1, foglio 204, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione previsto dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 23, concernente la regolamentazione delle giornate di chiusura delle imprese di produzione e di vendita del pane;

Rilevata l'esigenza di apportare delle modifiche al predetto regolamento, prevedendo alcune semplificazioni per i procedimenti amministrativi relativi alle deroghe all'obbligo di chiusura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali da parte delle imprese, come individuate all'art. 1 della legge regionale n. 23/1996;

Sentito il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 20 novembre 1998 ha espresso parere favorevole sulle modifiche all'uopo predisposte dalla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;

Atteso che la seconda commissione consiliare — attività produttive — nel corso della seduta del 21 dicembre 1998 ha espresso all'unanimità parere favorevole sulle modifiche medesime;

Vista la legge regionale 8 luglio 1996, n. 23;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 46 del 15 gennaio 1999;

Decreta

Sono approvate le modifiche al regolamento di attuazione di cui all'art. 2, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 23, concernente la regolamentazione delle giornate di chiusura delle imprese di produzione e di vendita del pane, approvato con D.P.G.R. n. 0179/Pres. del 23 maggio 1997, come indicate nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare come modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 febbraio 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 3 marzo 1999

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 79

Legge regionale n. 23/1996 art. 2. Modificazioni al «regolamento di attuazione concernente la regolamentazione delle giornate di chiusura delle imprese di produzione e di vendita del pane» approvato con D.P.G.R. n. 0179/Pres. del 23 maggio 1997.

Art. 1.

L'art. 3 è così sostituito:

«Art. 3 (*Autorizzazione all'apertura antimeridiana*). — 1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa interessata ad ottenere l'autorizzazione all'apertura antimeridiana nelle giornate festive infrasettimanali e, nel caso di più festività consecutive, l'autorizzazione all'apertura antimeridiana nelle giornate di domenica, è tenuto a presentare apposita domanda in carta legale o resa legale al Presidente della provincia competente per territorio, con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla prima giornata per la quale viene richiesta l'autorizzazione medesima e contenente:

a) denominazione e sede dell'impresa;

b) dichiarazione che l'impresa provvede al ciclo completo della panificazione ovvero che provvede alla vendita del pane prodotto da altri soggetti, previo completamento della cottura;

c) indicazione dei giorni festivi e/o domenicali per i quali viene richiesta l'apertura antimeridiana.

2. Analoga autorizzazione può essere disposta dal presidente della provincia su richiesta presentata dalle organizzazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro, entro i termini previsti dal comma 1, a favore di tutte le imprese di cui all'art. 2 ricomprese nella provincia.

3. Il Presidente della provincia, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, richiede il parere alle amministrazioni comunali interessate, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e, nel caso previsto al comma 1, alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

4. I pareri di cui al comma 3 debbono essere forniti entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il Presidente della provincia può procedere indipendentemente dall'acquisizione degli stessi.

5. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della provincia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa domanda.»

Art. 2.

L'articolo 4 è così sostituito:

«Art. 4 (Autorizzazione all'apertura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali per eventi eccezionali o per eccezionale flusso turistico). — 1. Il sindaco, nel caso di eventi eccezionali ovvero nel caso di eccezionale flusso turistico di cui all'art. 1 della D.G.R. n. 2673 del 25 maggio 1990, determinato da occasionali celebrazioni, può inoltrare richiesta al Presidente della provincia competente per territorio, per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali.

2. La domanda di autorizzazione, che deve essere presentata al Presidente della provincia competente per territorio con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla prima giornata per la quale viene richiesta l'autorizzazione medesima, deve inoltre contenere:

a) le motivazioni specifiche per le quali viene inoltrata la richiesta;

b) l'indicazione delle giornate domenicali e/o festive infrasettimanali oggetto dell'autorizzazione medesima.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 il Presidente della provincia richiede il parere delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. I pareri di cui al comma 3 debbono essere forniti entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il Presidente della provincia può procedere indipendentemente dall'acquisizione degli stessi.

5. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della provincia, limitatamente alle imprese di cui all'art. 2 localizzate nel territorio di competenza comunale indicato dalla richiesta del sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta del sindaco.

6. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che si avvale dell'autorizzazione di cui al comma 5 è tenuto ad inoltrare al sindaco del proprio comune, entro e non oltre l'ultimo giorno autorizzato di apertura domenicale e/o festiva infrasettimanale, un programma contenente i giorni compensativi di chiusura feriale, secondo le modalità stabilite dall'art. 7.

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere rilasciata per più di tre volte nel corso dell'anno solare, fermi restando i limiti previsti dall'art. 7.»

Art. 3.

L'art. 5 è così sostituito:

«Art. 5 (Autorizzazione del sindaco all'apertura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali nelle località ad economia turistica). — 1. Il sindaco, nelle località ad economia turistica individuate ai sensi del comma 3 dell'art. 3, della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37, può autorizzare le imprese di cui all'art. 2, localizzate nel territorio di competenza comunale, all'apertura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali, limitatamente ai periodi di maggior afflusso turistico, come definiti dalla D.G.R. 25 maggio 1990, n. 2673 e successive modificazioni.

2. Il sindaco rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

3. I pareri di cui al comma 2 debbono essere forniti entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il sindaco può procedere indipendentemente dall'acquisizione degli stessi.

4. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che si avvale dell'autorizzazione di cui al presente articolo è tenuto ad inoltrare al sindaco del proprio comune, entro e non oltre l'ultimo giorno autorizzato di apertura domenicale e/o festiva infrasettimanale, un programma contenente i giorni compensativi di chiusura feriale, secondo le modalità stabilite dall'art. 7.»

Art. 4.

L'art. 7 è così sostituito:

«Art. 7 (Validità e durata dell'autorizzazione). — 1. L'autorizzazione rilasciata dal Presidente della provincia ai sensi del comma 1 dell'art. 3 e ai sensi dell'art. 6 è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione rilasciata dal Presidente della provincia ai sensi del comma 2 dell'art. 3 è valida per tutte le imprese di cui all'art. 2 operanti nel territorio provinciale, indicato nell'autorizzazione medesima.

3. L'autorizzazione rilasciata dal Presidente della provincia ai sensi del comma 5 dell'art. 4 e l'autorizzazione rilasciata dal sindaco ai sensi dell'art. 5 è valida per tutte le imprese di cui all'art. 2 operanti nel territorio comunale, indicato nell'autorizzazione medesima.

4. I programmi previsti dal comma 6 dell'art. 4, dal comma 4 dell'art. 5 e dal comma 3 dell'art. 6 debbono indicare per ciascuna giornata di attività domenicale e/o festiva infrasettimanale, le corrispondenti giornate di chiusura feriale compensativa anche anticipata, purché effettuate nel corso dello stesso anno solare.

5. Le chiusure compensative devono aver durata non inferiore a tre giornate consecutive.

6. È data facoltà alle imprese di modificare il programma di chiusura feriale compensativa, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, previa comunicazione al Presidente della provincia o al sindaco, a seconda dei casi. Tale modifica si intende tacitamente accolta se entro dieci giorni le predette autorità non si esprimono in merito.

7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento non possono superare complessivamente ventiquattro giornate nel corso dell'anno solare.

8. Ciascuna impresa di cui all'art. 2 dovrà esporre l'autorizzazione rilasciata dal Presidente della provincia o dal sindaco ai sensi del presente regolamento.»

ANTONIONE

99R0389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1° febbraio 1999, n. 021/Pres.

Approvazione di modifiche al Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 14 aprile 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, con cui si è provveduto ad un organico riordino della materia afferente la gestione dei beni mobili regionali;

Visto il regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, approvato, ai sensi della citata legge, con D.P.G.R. 2 settembre 1997, n. 288/Pres., registrato alla Corte dei conti addì 29 settembre 1997, registro 1, foglio 373;

Tenuto conto che detto decreto, dava comunque atto:

che la tenuta dell'inventario, nonché dei registri di carico e scarico dei beni mobili regionali, va comunque attuata mediante strumenti informatici;

che l'inventario ed i registri di carico e scarico costituiscono livelli diversi di un unico sistema di gestione automatica dei beni;

Atteso che l'attività fin qui svolta, dall'entrata in vigore del regolamento citato, dal Servizio del patrimonio nonché dai responsabili periferici (Vice-consegnatari) ha evidenziato la necessità di meglio chiarire alcuni punti del regolamento stesso;

Sentito, al riguardo, il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che, nella seduta del 17 dicembre 1998, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/1988, ha espresso parere favorevole sulle modifiche proposte;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 38 del 15 gennaio 1999;

Decreta

Sono approvate, per le ragioni espresse in epigrafe, le modifiche al regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con D.P.G.R. 2 settembre 1997, n. 288/Pres., come indicate nell'allegato *sub «A»*, che del presente decreto costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° febbraio 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 24 marzo 1999

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 100

ALLEGATO *sub «A»*

Modifiche al «Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali», approvato con D.P.G.R. 2 settembre 1997, n. 288/Pres., registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1997, registro n. 1, foglio n. 373.

Art. 1.

L'art. 2, comma 1, viene così sostituito:

«1. I beni mobili elencati nell'allegata tabella «A» vengono iscritti nell'inventario secondo le rispettive categorie, mediante l'utilizzo di adeguati strumenti informatici».

Art. 2.

L'art. 4, comma 1, viene così sostituito:

«1. Le variazioni che si verificano nella consistenza dei beni, per aumenti o per diminuzioni, devono essere registrate nell'inventario e giustificate mediante modelli di carico o scarico numerati progressivamente, e gestite direttamente in via informatica».

Art. 3.

L'art. 6, comma 2, viene così sostituito:

«2. I beni di cui all'art. 5, comma 1, vengono inseriti nel registro di carico e scarico a cura del Vice-consegnatario».

Art. 4.

L'art. 7, comma 1, viene così sostituito:

«1. I beni comunque in uso alla Regione vengono annotati su apposito repertorio informatico».

Art. 5.

L'art. 10, comma 1, viene così sostituito:

«1. Il Consegnatario, agente contabile per materia, gestisce le bollette di carico e scarico in via informatica ed entro il mese di febbraio di ogni anno rende alla Ragioneria generale il conto giudiziale costi-

tuito dal prospetto delle variazioni patrimoniali intervenute nell'esercizio finanziario scaduto, con i dati finali da riportare a nuovo, nonché copia delle relative bollette di carico e scarico utilizzate».

Art. 6.

L'art. 11, comma 1, viene così sostituito:

«1. Per i beni situati presso le Direzioni regionali, i Servizi autonomi o gli uffici decentrati le funzioni di Vice-consegnatario vengono conferite, su proposta dei dirigenti preposti, a dipendenti con qualifica di settima, sesta, e solo eccezionalmente di quinta, ovvero di quarto livello».

Art. 7.

L'art. 14, comma 6, viene così sostituito:

«6. Qualora le operazioni di cessione non abbiano esito favorevole, ovvero, valutata la natura, la vetustà, lo stato d'uso, nonché il valore dei beni stessi, si ritenga comunque antieconomico, per l'Amministrazione regionale, esperire dette operazioni, sentita la Commissione di cui all'art. 15, i beni possono essere scaricati dall'inventario con decreto del Consegnatario e conseguentemente avviati alla discarica pubblica».

Art. 8.

La «Tabella A» viene così sostituita:

«Agli effetti dell'iscrizione in inventario i beni mobili sono suddivisi nelle seguenti categorie:

categoria I: beni mobili costituenti la dotazione degli uffici o ambienti collegati, macchine da scrivere e da calcolo, ecc.;

categoria II: libri, pubblicazioni, enciclopedia;

categoria III: apparecchiature informatiche, foto-cinematografiche, tecniche, strumenti tecnici e di misurazione, attrezzature agricole;

categoria IV: quadri, sculture ed oggetti d'arte;

categoria V: beni mobili registrati, iscritti in pubblici registri.

Vengono esclusi dall'inventario ed annotati sul registro delle pertinenze immobiliari gli impianti (fissi e/o amovibili) che costituiscono pertinenze degli immobili in cui si trovano.

Vengono esclusi dall'inventario ed annotati sul registro dei beni di facile consumo:

a) le materie di consumo, di cancelleria e gli oggetti fragili, cioè quei materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente: gli utensili, quindi, di qualsiasi genere, gli oggetti di vetro, terracotta, porcellana o materiale plastico, i posacenere, i cestini;

b) il materiale destinato all'attività promozionale, divulgativa, didattica dell'amministrazione regionale da considerarsi di normale deperimento;

c) i programmi applicativi (software) a prescindere dal costo, in considerazione del loro uso, della loro rapida obsolescenza e della particolare natura che non consente l'acquisizione della proprietà ma soltanto il «diritto d'uso» del bene;

d) i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumenti di lavoro;

e) gli accessori d'uso degli autoveicoli ovvero l'attrezzatura costituente parte imprescindibile di beni mobili registrati, atta a consentire il loro regolare utilizzo.

Vengono comunque esclusi dall'inventario i beni acquisiti con fondi di carattere riservato o di rappresentanza».

ANTONIONE

99R0390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 febbraio 1999, n. 048/Pres.

Modifiche ed integrazioni del Regolamento di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite recante procedure tecnico-amministrative relative al trasferimento dei diritti di reimpianto verso superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 14 aprile 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.G.R. n. 053/Pres. del 25 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998, Registro 1, foglio 76, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite recante procedure tecnico-amministrative relative al trasferimento dei diritti di reimpianto verso superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Preso atto che detto regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del citato D.P.G.R. n. 053/1998 di approvazione del medesimo (15 aprile 1998);

Rilevata l'opportunità di modificare il comma 3 dell'art. 2 del suddetto regolamento, prevedendo una deroga ai limiti previsti dal comma 2 dell'art. 2, medesimo qualora la sperimentazione venga condotta dall'ERSA, dall'Università o da altri enti pubblici, su fondi condotti dagli stessi;

Attesa altresì la necessità di modificare il comma 4 dell'art. 5 al fine di costituire un'ulteriore tutela nel caso di acquisto di diritti di reimpianto da fuori regione, prevedendo, in alternativa all'autenticazione della firma del cedente da parte del funzionario dell'ufficio che ha rilasciato l'attestato di titolarità del diritto di reimpianto, l'acquisizione della documentazione, rilasciata dal medesimo ufficio regionale che attesti la sussistenza del suddetto diritto;

Rilevato inoltre che detto regolamento non ha previsto alcuna procedura transitoria in ordine alle istanze presentate in data antecedente alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione e la cui istruttoria si sia conclusa successivamente alla medesima data di pubblicazione;

Vista la deliberazione giuntale 23 ottobre 1992 n. 5617, come modificata con successiva delibera n. 5147 dell'8 novembre 1996, con la quale vengono dettate le modalità di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo e del trasferimento del diritto di reimpianto in regime di blocco di nuovi impianti di vite di cui al regolamento CEE n. 822/1987 del Consiglio e decreto ministeriale 12 ottobre 1988, n. 469 e che, tra l'altro, fissa al 31 agosto 1996 e successivamente proroga al 31 agosto 1998 il termine relativo al trasferimento dei diritti di reimpianto;

Preso atto che con deliberazione giuntale 6 febbraio 1998 n. 215 sono state revocate le succitate delibere n. 5617/1992 e n. 5147/1996;

Richiamata la deliberazione giuntale 6 marzo 1998 n. 638 con la quale è stato stabilito che le deliberazioni giuntali n. 5617/1992 e n. 5147/1996 continuano ad esplicare i loro effetti fino alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 053/1998, al fine di evitare il vuoto normativo sotto l'aspetto amministrativo procedurale nel settore viticolo, che sarebbe venuto a crearsi nel periodo intercorrente tra la data di adozione da parte della giunta regionale della delibera n. 215/1998 (6 febbraio 1998) e la data di entrata in vigore del regolamento medesimo (15 aprile 1998);

Ritenuto pertanto che, in ossequio ai principi di tutela dell'affidamento, alle istanze presentate in data antecedente a quella della pubblicazione del D.P.G.R. 053/Pres. del 25 febbraio 1998 vada applicata la disciplina previgente;

Sentito il Comitato dipartimentale per le attività economico produttive che nella seduta del 22 gennaio 1999 ha espresso parere favorevole;

Visto l'articolo 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 156 del 22 gennaio 1999;

Decreta

Art. 1.

Il comma 3 dell'art. 2 del regolamento di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite e procedure tecnico-amministrative relative al trasferimento dei diritti di reimpianto verso superfici destinate alla produzione di vini di qualità - prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), approvato con D.P.G.R. n. 053/Pres. del 25 febbraio 1998, è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi in cui la richiesta di deroga sia avanzata dall'ERSA, dall'Università o da altri enti pubblici, su fondi condotti dagli stessi».

Art. 2.

Il comma 4 dell'art. 5 del regolamento di attuazione sopra citato è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso di acquisto di diritti di reimpianto da fuori Regione, sono costituite idonee tutele, prevedendo che l'identificazione del cedente, all'atto della sottoscrizione della firma, sia comprovata dal funzionario dell'ufficio che ha rilasciato l'attestato di titolarità del diritto di reimpianto oggetto della cessione o in alternativa da idonea documentazione rilasciata dal medesimo ufficio regionale che attesti la sussistenza del suddetto diritto».

Art. 3.

Dopo l'art. 6 del predetto regolamento di attuazione è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 6-bis (Norme transitorie). — Alle istanze presentate prima della data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente regolamento si applicano le disposizioni approvate con la deliberazione della giunta regionale n. 5617 del 23 ottobre 1992 e modificata con deliberazione n. 5147 dell'8 novembre 1996».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni come modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 febbraio 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 24 marzo 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 102

99R0391

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1999, n. 8.

Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 5 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. In attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la presente legge disciplina:

a) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle seguenti tipologie di attività sanitarie:

1) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e territoriale;

2) prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a ciclo continuativo e diurno;

3) prestazioni di ricovero in fase post-acuta a ciclo continuativo e diurno;

b) le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio delle strutture private dove si esercitano le attività di cui ai punti 1., 2. e 3.;

c) i principi e le modalità per la determinazione dei requisiti delle strutture pubbliche e private ai fini dell'accreditamento.

TITOLO I

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE

Art. 2.

Obbligatorietà del possesso dei requisiti

1. Fatti salvi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, al fine di dettare una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale, definisce, con propria deliberazione, i requisiti generali e specifici di cui all'art. 1.

2. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti e non acuti sono tenute ad adeguarsi e a mantenere i requisiti di cui al comma 1.

3. Non sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.).

Art. 3.

Accertamento e verifica dei requisiti

1. L'accertamento e la verifica dei requisiti di cui all'art. 2 sono effettuati:

a) per le strutture pubbliche nell'ambito delle procedure di accreditamento;

b) per le strutture private ai sensi dell'art. 9.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE

Art. 4.

Competenza

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie di cui all'art. 5 è attribuita al sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, del comune ove la struttura ha sede.

Art. 5.

Strutture soggette ad autorizzazione

1. Sono soggette ad autorizzazione del sindaco, entro sei mesi dalla richiesta, tutte le strutture sanitarie private che gestiscono:

a) ambulatori mono o polispecialistici;

b) gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico e più in particolare laboratori di analisi cliniche, gabinetti radiologici, gabinetti di medicina nucleare, servizi di ecografia e comunque di diagnostica strumentale non complementare all'attività clinica. Per strutture eroganti prestazioni di diagnostica strumentale si intendono quelle strutture che si pongono come strumentali ad altri operatori e che siano destinate alla sola attività diagnostica con l'uso di attrezzature di una certa complessità;

c) presidi di cure fisiche in genere;

d) gabinetti di radioterapia;

e) presidi di ricovero;

f) centri di riabilitazione sia ambulatoriali che di ricovero a ciclo continuativo e diurno, centri diurni o di day-hospital psichiatrico, strutture residenziali di psichiatria, strutture di riabilitazione per tossicodipendenti.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici, singoli o associati, per l'esercizio dell'attività libero-professionale, in cui il medico esercita la propria attività, comprensiva anche di quella diagnostica strumentale svolta esclusivamente nei confronti dei propri pazienti, a scopo di accertamento diagnostico complementare all'attività clinica.

3. Non sono altresì soggette ad autorizzazione le attività libero-professionali svolte dalle figure professionali sanitarie, individuate dai regolamenti del Ministro della sanità, in attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Oggetto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie di cui all'art. 5 è subordinata alla esistenza dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, in relazione alle specifiche tipologie di prestazioni di cui all'art. 1.

2. Formano oggetto di autorizzazione:

a) l'apertura e l'esercizio;

b) l'ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell'attività;

c) l'ampliamento e la riduzione dei locali;

d) il trasferimento in altra sede;

e) il cambio di titolarità;

f) la pubblicità.

Art. 7.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere indirizzata al sindaco territorialmente competente.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità di presentazione della domanda e la relativa documentazione.

Art. 8

Trasmissione atti autorizzativi

1. Il sindaco trasmette all'Azienda U.S.L. nel territorio della quale è ricompreso il comune, alla giunta regionale e al competente Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 6, nonché le pronunce di decadenza di autorizzazioni precedentemente rilasciate, provvedendo in via prioritaria al trasferimento all'Azienda U.S.L. competente e alla giunta regionale, delle informazioni per via telematica nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale.

2. La giunta regionale provvede, con decadenza semestrale, a pubblicare sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana l'elenco aggiornato delle strutture autorizzate.

Art. 9.

Funzioni di accertamento e verifica

1. Il sindaco territorialmente competente provvede all'accertamento ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, avvalendosi della struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. nel territorio della quale è ricompreso il comune medesimo.

2. In rapporto alla tipologia di prestazioni erogate nei presidi, possono essere interessate all'accertamento e alla verifica dei requisiti anche altre strutture organizzative.

3. Le funzioni di coordinamento sono svolte dal responsabile del dipartimento di prevenzione.

4. La verifica del mantenimento dei requisiti viene effettuata con periodicità triennale, mediante autocertificazione, sulla base delle indicazioni stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione.

5. Il sindaco e/o la giunta regionale possono disporre controlli e verifiche ogni qualvolta ne ravvisino la necessità, ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.

6. Di ogni verifica è redatto apposito verbale, da consegnare in copia al legale rappresentante e al direttore sanitario, al sindaco e al Presidente della giunta regionale.

Art. 10.

Pubblicità sanitaria

1. La pubblicità sanitaria delle strutture di cui alla presente legge è consentita nei limiti e nelle forme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco ai sensi della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85, sentito l'Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri.

Art. 11

Legale rappresentante della struttura

1. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare tempestivamente al sindaco:

- a) le successive variazioni del direttore sanitario accompagnate dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 2;
- b) Il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza o impedimento;
- c) le sostituzioni e/o le integrazioni del personale medico e non, operante nella struttura;
- d) le sostituzioni e/o integrazioni delle attrezzature sanitarie;
- e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura;
- f) la temporanea chiusura o inattività della struttura.

2. È inoltre tenuto a:

- a) verificare l'assenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
- b) assicurare la presenza del direttore sanitario e del restante personale medico e non, previsti dalla presente legge;
- c) garantire, tramite il direttore sanitario, l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 13.

Art. 12.

Direttore sanitario - Requisiti

1. Ogni struttura sanitaria deve avere un direttore sanitario.

2. Il direttore sanitario deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica o deve aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.

3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte.

4. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un direttore tecnico laureato in biologia o chimica.

5. È consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile in non più di tre strutture sanitarie ambulatoriali e comunque deve essere garantito un orario congruo alle specifiche funzioni e alle specifiche prestazioni non inferiore alle 12 ore settimanali per singola struttura.

6. Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile in più di un presidio di ricovero.

7. La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.

8. La disposizione del comma 7 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche.

Art. 13.

Direttore sanitario - Compiti

1. Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo essendone responsabile nei confronti della titolarità e dell'autorità sanitaria competente ed in particolare:

- a) cura l'applicazione del documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura proponendo le eventuali variazioni;
- b) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria;
- c) controlla il regolare svolgimento dell'attività;
- d) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, al legale rappresentante i provvedimenti disciplinari;
- e) cura la tenuta dell'archivio sanitario (cartelle cliniche, schede cliniche ambulatoriali e la relativa conservazione);
- f) propone al legale rappresentante, d'intesa con i medici responsabili, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere su eventuali trasformazioni edilizie della struttura;
- g) rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante l'assistito e, in caso di attività ambulatoriale, copie delle eventuali certificazioni sanitarie riguardanti le prestazioni eseguite;
- h) vigila sulle condizioni igienico-sanitarie;
- i) è responsabile della pubblicità sanitaria.

2. In caso di attività di ricovero il direttore sanitario ha inoltre le seguenti attribuzioni:

- a) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti o psicotrope in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
- b) cura l'organizzazione dei turni di guardia e di reperibilità del personale medico;
- c) vigila sulla gestione del servizio farmaceutico e sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della struttura;
- d) è responsabile per la farmacovigilanza;
- e) cura l'osservanza delle disposizioni concernenti la polizia mortuaria;

f) impartisce disposizioni perché, nell'ipotesi di cessazione di attività della struttura, le cartelle cliniche siano consegnate al servizio di medicina legale della U.S.L. competente per territorio.

Art. 14.

Responsabile di branca e di struttura organizzativa

1. Il responsabile di branca delle strutture ambulatoriali o di struttura organizzativa di ricovero deve essere in possesso della specializzazione nella relativa disciplina o disciplina equipollente.

Art. 15.

Sanzioni

1. Il sindaco dispone la chiusura della struttura aperta o trasferita in altra sede senza autorizzazione, nonché la chiusura dell'attività ambulatoriale e di degenza a ciclo diurno aperta senza autorizzazione all'interno di strutture di ricovero.

2. Il sindaco dichiara altresì la decadenza dell'autorizzazione e dispone la conseguente chiusura della struttura nella quale sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di lire 6 milioni e un massimo di lire 20 milioni.

4. La nuova autorizzazione all'esercizio può essere rilasciata solo dopo un anno dal provvedimento di chiusura.

5. In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge, di carenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 o di violazione di prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, il sindaco ordina la rimozione delle inadempienze e delle irregolarità riscontrate, assegnando a tal fine un termine compreso fra 30 e 180 giorni.

6. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il sindaco dispone la sospensione dell'attività per un periodo di tempo da 1 a 6 mesi.

7. L'attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento della intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate. In caso contrario il sindaco dichiara la decadenza dell'autorizzazione.

8. L'autorizzazione all'esercizio può essere nuovamente rilasciata solo dopo un anno dalla dichiarazione di decadenza della stessa.

9. Nel caso previsto al comma 5 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di lire 4 milioni e un massimo di lire 12 milioni.

10. Il legale rappresentante e il direttore sanitario della struttura che non adempiono agli obblighi ad essi rispettivamente imposti dagli articoli 11 e 13, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni.

11. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera f), l'autorizzazione decade automaticamente in caso di dichiarata o accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a 6 mesi.

Art. 16.

Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 15

1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è effettuato dalla competente struttura organizzativa delle aziende U.U.S.S.LL.

2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 e della legge regionale 12 novembre 1993 n. 85. Resta fermo, ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale, l'obbligo di rapporto all'Autorità giudiziaria nel caso di violazioni di norme penali.

3. La chiusura della struttura ai sensi dell'art. 15, comma 1, è disposta dal sindaco non appena ricevuto il rapporto degli agenti accertatori.

4. Nel caso previsto dall'art. 15, comma 2, l'interessato può far pervenire al sindaco, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione, scritti difensivi e documenti nonché chiedere di essere sentito. Il sindaco, dopo aver acquisito il rapporto dell'Azienda U.S.L., esaminati eventuali scritti difensivi e sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, con ordinanza motivata, dispone i relativi provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 15,

commi 2 e 3. La sanzione pecuniaria è comminata purché non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Il sindaco, qualora dall'accertamento non ravvisi la sussistenza delle violazioni o inadempienze, emette ordinanza motivata di archiviazione. Il provvedimento emanato è notificato all'interessato ed è trasmesso all'organo che ha redatto il rapporto il quale, in caso di provvedimento di chiusura, ne cura l'esecuzione.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono incamerati dai comuni, con destinazione ad attività socio-sanitarie.

Art. 17.

Norme transitorie.

1. Le disposizioni sui requisiti obbligatori di cui alla presente legge trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture e di ampliamento o trasformazione di strutture già autorizzate.

2. Nel caso di ampliamento o trasformazione di strutture già autorizzate, le disposizioni di cui al comma precedente sono applicate limitatamente all'oggetto dell'ampliamento o della trasformazione.

3. Per ampliamento si intende un aumento del numero di posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.

4. Per trasformazione si intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate o il cambio d'uso, con o senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati a ospitare nuove funzioni sanitarie.

5. In attesa dell'attuazione, da parte della giunta regionale, degli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2, nei successivi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere rilasciate dalla giunta stessa le autorizzazioni di cui all'art. 6.

6. Le strutture private già autorizzate dovranno adeguarsi ai requisiti generali e specifici di cui all'art. 2, comma 1, a far data dalla loro approvazione, nei termini sottoindicati:

a) entro 5 anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali, e impiantistici;

b) entro 3 anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici;

c) entro due anni per quanto riguarda la predisposizione di linee guida e regolamenti interni;

d) entro un anno, per quanto riguarda i requisiti organizzativi.

7. Le strutture private già autorizzate dovranno, altresì, dall'entrata in vigore della presente legge adeguarsi:

a) entro cinque anni per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 12, commi 2 e 3;

b) entro un anno per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 14.

8. Le strutture private già autorizzate ai sensi della normativa vigente, per continuare a svolgere le attività, devono presentare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di rinnovo dell'autorizzazione nei modi di cui all'art. 7, comma 2.

9. Il sindaco territorialmente competente, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione, accertata tramite il dipartimento di prevenzione della Azienda U.S.L. la sussistenza dei requisiti richiesti, rinnova l'autorizzazione stessa.

10. La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione o il mancato adeguamento ai requisiti disciplinati dalla presente legge nei termini indicati nei commi 6 e 7, comporta la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio.

TITOLO III ACCREDITAMENTO

Art. 18.

L'accreditamento

1. Le strutture sanitarie pubbliche in esercizio, le strutture sanitarie private autorizzate e i professionisti che intendano erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale all'interno degli atti della programmazione sanitaria regionale, debbono ottenere preventivamente l'accreditamento.

2. Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:

- a) il possesso dei requisiti generali e specifici concernenti la struttura, le tecnologie e l'organizzazione del servizio;
- b) l'accettazione del sistema di pagamento a prestazione;
- c) l'adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza.

3. L'accreditamento, nell'ambito della programmazione regionale e locale, è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, da stipularsi nell'ambito della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità e trasparenza.

4. Il piano sanitario regionale definisce il programma regionale di accreditamento, indicando gli obiettivi generali da raggiungere nel triennio e le iniziative necessarie per valorizzare l'accreditamento come strumento di garanzia per i cittadini, per la qualificazione dell'offerta e per la crescita del servizio sanitario verso l'eccellenza.

Art. 19.

Le procedure per l'accreditamento

1. Il consiglio regionale adotta, su proposta della giunta regionale, in attuazione della presente legge e sentito il consiglio sanitario regionale, i provvedimenti con i quali vengono definiti i requisiti generali e specifici per l'accreditamento, i manuali, le procedure, i tempi e le modalità per l'adeguamento ai requisiti delle strutture in esercizio.

2. I requisiti generali e specifici sono definiti avendo a riferimento nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni:

- a) la qualità dei sistemi organizzativi;
- b) la qualità tecnico-professionale;
- c) la qualità come percepita dall'utente.

3. Ai fini dell'individuazione dei requisiti di accreditamento e della predisposizione dei manuali, la giunta regionale si avvale dell'osservatorio della qualità dell'agenzia regionale di sanità, nel quadro delle competenze ad esso attribuite dalla legge regionale 30 settembre 1998, n. 71.

4. Per consentire l'attività di verifica esterna il consiglio regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, istituisce una o più commissioni per l'accreditamento.

5. La composizione della/e commissione/i è costituita come segue:

- a) uno o più rappresentanti dei produttori pubblici;
- b) uno o più rappresentanti dei produttori privati;
- c) uno o più rappresentanti dell'utenza;
- d) uno o più rappresentanti delle professioni mediche e infermieristiche;
- e) uno o più esperti di settore, in relazione alle specificità delle verifiche. Detti esperti sono desunti da un elenco predisposto dalla giunta regionale, su indicazione del Consiglio sanitario regionale.

6. La/e commissione/i esamina la documentazione allegata alla richiesta di accreditamento, effettua le visite di verifica e stila relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura.

7. La giunta regionale, valutate le relazioni della/e commissione/i, concede o nega l'accreditamento delle singole strutture, nel quadro delle esigenze della programmazione sanitaria regionale e procede alla iscrizione degli accreditati in apposito albo.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 20.

Nuove costruzioni

1. Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, chiunque intenda costruire nuove strutture di ricovero e cura, ovvero procedere ad ampliamenti di quelli esistenti che comportino un aumento di posti letto rispetto alle dotazioni previste dalla programmazione regionale, deve preventivamente ottenere apposito nulla-osta da parte della giunta regionale. I criteri e le modalità per il rilascio

di tale nulla-osta sono stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della giunta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Dall'esecutività della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 2, comma 1, sono abrogate:

- la legge regionale 16 giugno 1976, n. 26;
- la legge regionale 6 giugno 1988, n. 44;
- la legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78;
- la legge regionale 26 marzo 1992, n. 11;
- la legge regionale 26 marzo 1992, n. 12.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 febbraio 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 19 gennaio 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 febbraio 1999.

99R0369

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1999, n. 9.

Norme in materia di commercio su aree pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 12 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge è adottata in attuazione del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 2.

Definizioni

1. Per commercio sulle aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

2. Per aree pubbliche si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

3. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.

4. Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

5. Per posteggio fuori mercato si intende il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.

6. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

7. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.

8. Per operatore con posteggio si intende il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni e rinnovabile.

9. Per operatore itinerante si intende il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale su qualsiasi area purché in forma itinerante.

10. Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal comune di residenza per gli operatori itineranti.

11. Per concessione si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato di cui al comma 5.

12. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

13. Per presenze effettive in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.

14. Ai soli fini del calcolo del rapporto di cui all'art. 9, comma 2, lettera h), per posteggio/giorno si intende il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.

15. Ai soli fini del calcolo del rapporto di cui all'art. 9, comma 2, lettera h), per unità commerciale si intende una superficie di vendita convenzionale di mq 150 in sede fissa.

Art. 3.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche è svolto da persone fisiche o società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/1998 ed al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 6.

Art. 4.

Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche su posteggio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e la concessione decennale del posteggio di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 114/1998 sono rilasciate dal comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita anche

all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale ed alla partecipazione alle fiere con il rilascio della concessione ai sensi dell'art. 6 comma 5.

2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.

3. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di 2 posteggi nello stesso mercato o fiera. Sono fatte salve le società di persone alle quali può essere concessa l'autorizzazione fino al due per cento dei posteggi del mercato con un minimo di due posteggi.

4. Le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni sono presentate al comune dove ha sede il posteggio entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del bando comunale di cui all'art. 5.

5. Il comune rilascia la concessione del posteggio a seguito della definizione di una graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 5.

6. In caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attività è consentita, su delega, ai dipendenti e collaboratori familiari. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa.

Art. 5.

Bando comunale e procedure per l'assegnazione dei posteggi

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione i comuni fanno pervenire alla giunta regionale, al fine della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, i bandi comunali con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei posteggi fuori mercato la cui assegnazione è disciplinata dal regolamento comunale.

2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla giunta regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno.

3. La Regione, entro trenta giorni dalle date di cui al comma 2, provvede alla pubblicazione dei bandi sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

4. Il bando comunale deve contenere:

a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione, le caratteristiche di ciascun posteggio e la circostanza dell'eventuale inserimento dello stesso in un mercato di nuova istituzione;

b) l'elenco dei posteggi riservati a soggetti portatori di handicap in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;

c) l'eventuale elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;

d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

5. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione per i mercati e la concessione per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o di presenza effettiva nell'ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda. In ogni caso, a parità di condizioni, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Per l'assegnazione di posteggi nelle fiere promozionali a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il comune formula la graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nei registri delle imprese. A parità di anzianità il comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

6. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap, in base agli articoli 3 e 4 della legge n. 104/1992, il comune redige apposita graduatoria sulla base degli stessi criteri di cui al comma 5.

7. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli è effettuata secondo i criteri stabiliti dal comune ai sensi dell'art. 28 comma 15 del decreto legislativo n. 114/1998.

8. Qualora il comune, per motivi di pubblico interesse o nei casi di cui all'art. 11, riduca i posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito dello stesso comune.

9. Nel caso in cui l'area sia messa a disposizione gratuitamente da parte di soggetti privati ai sensi dell'art. 10, comma 5, il comune attribuisce priorità assoluta ai soggetti che abbiano conferito l'area.

Art. 6.

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società. L'autorizzazione abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Il possesso di tale autorizzazione consente all'operatore itinerante di esercitare l'attività commerciale nei posteggi delle fiere ai sensi dell'art. 5, nonché nei posteggi dei mercati e dalle fiere, secondo le modalità stabilite dall'art. 12.

2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine stabilito. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

3. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di un'autorizzazione. Il titolare può delegare, secondo quanto previsto all'art. 4 comma 6, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

4. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione il comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa provvede entro trenta giorni, a trasmettere la documentazione relativa al comune di nuova residenza il quale provvede all'annotazione sull'autorizzazione.

5. Il comune in cui ha sede la fiera rilascia, con le modalità di cui all'art. 5, la concessione decennale del posteggio della fiera.

Art. 7.

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore in concessione, l'operatore itinerante, o per quest'ultimo il delegato ai sensi dell'art. 6 comma 3, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio. Il comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;

b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

3. Il comune, avuta notizia di una delle fattispecie di cui al comma 2, la comunica all'interessato fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

4. L'autorizzazione è sospesa dal comune nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998. La sospensione è disposta dal comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione la sospensione è disposta con separato provvedimento.

5. La concessione del posteggio nelle fiere è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Art. 8.

Reintestazione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro oggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998; la domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività.

2. L'autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998; gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione.

3. Nel caso di operatori in concessione la reintestazione è effettuata dal comune sede del posteggio.

4. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione è reintestata dal comune che l'ha rilasciata in caso di residenza del reintestataro nel comune stesso. Nel caso di residenza in altro comune si applica la procedura prevista per il cambio di residenza di cui all'art. 6 comma 4.

5. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze, possedute dal precedente titolare.

6. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione rilasciata per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.

Art. 9.

Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, sentite le associazioni di categoria a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281 «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti» e riconosciute dalla regione, approvano il piano per il commercio sulle aree pubbliche. Il piano ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene:

a) la cognizione delle aree destinate al commercio su posteggi in concessione con l'indicazione delle differenti tipologie merceologiche riferite ai mercati e alle fiere esistenti, con i necessari riferimenti alle rispettive date e periodicità di svolgimento e con l'individuazione delle specifiche aree e dei posteggi su cartografia in scala adeguata;

b) l'individuazione di nuovi mercati e nuove fiere;

c) l'individuazione di mercati e fiere da spostare, ridurre, sopprimere e l'individuazione dei posteggi nei quali trasferire gli ambulanti;

d) l'analisi delle caratteristiche commerciali di ciascun mercato in termini di fatturato medio annuale stimato e del relativo bacino di utenza, nonché la superficie media dei posteggi;

e) l'individuazione dei posteggi fuori mercato;

f) l'individuazione delle aree che presentano le necessarie compatibilità per il futuro eventuale utilizzo ai fini del commercio su aree pubbliche su posteggio;

g) l'analisi finalizzata all'individuazione delle interrelazioni tra la popolazione residente e turistica, le differenti tipologie di strutture di vendita, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le autorizzazioni all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

h) l'individuazione dell'eventuale incremento del rapporto tra posteggi/giorno e le unità commerciali, da prevedere nel triennio di validità del piano;

i) l'individuazione delle aree su cui è vietato l'esercizio dell'attività di commercio itinerante.

l) il regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.

3. I piani comunali individuano espressamente, per ogni mercato e fiera, un numero di posteggi riservati a soggetti portatori di handicap. Il numero di tali posteggi non può essere inferiore al due per cento del totale delle autorizzazioni complessive riferite al mercato o alla fiera, con un minimo di uno. Tali posteggi non sono considerati nel calcolo del rapporto di cui al comma 2 lettera h). Nel caso in cui sussistono oggettivi impedimenti per la localizzazione di tali posteggi in un mercato o fiera esistenti, il comune può localizzarli nelle immediate vicinanze o in altri mercati o fiere in ulteriori aree caratterizzate dalla compatibilità di cui al comma 2 lettera f).

4. Il regolamento di cui al comma 2 lettera l) dispone, per ciascun mercato o fiera, in ordine a:

- a) la tipologia del mercato o della fiera;
- b) i giorni e l'orario di svolgimento;
- c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservate al commercio di generi relativi al settore alimentare e a quello non alimentare;
- d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 12;
- g) le modalità di assegnazione dei posteggi fuori mercato;
- h) le modalità di trasferimento in altro posteggio dell'operatore già titolare di concessione nell'ambito dello stesso mercato;
- i) le modalità di registrazione delle presenze;
- l) le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di soppressione, riduzione o spostamento del mercato;
- m) le modalità e i criteri per l'assegnazione dei posteggi delle fiere promozionali riservati ai soggetti iscritti nel registro delle imprese, nella misura massima del cinquanta per cento dei posteggi da assegnare;
- n) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.

5. Per la definizione delle aree dove è vietato l'esercizio del commercio itinerante i comuni tengono conto dei seguenti criteri:

- a) tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale;
- b) sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
- c) incompatibilità funzionale o estetica all'arredo urbano;
- d) incompatibilità di carattere igienico-sanitario;
- e) incompatibilità rispetto all'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Art. 10.

Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Ai fini dell'individuazione di nuovi mercati e fiere e di nuovi posteggi, anche a seguito di soppressione, i piani comunali possono prevedere un incremento dei posteggi tale da non superare il limite del venti per cento del rapporto tra posteggi giorno e unità commerciali, rilevato e analizzato nella parte del piano di cui all'art. 9 comma 2 lettera h).

2. Prioritariamente all'incremento del numero dei posteggi, il comune deve garantire che in ogni mercato o fiera la dimensione media dei posteggi già istituiti sia di mq 25. Nel calcolo della dimensione media non sono considerati i posteggi fuori mercato.

3. Ai fini dell'individuazione delle aree destinate a nuovi mercati o nuove fiere e dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche su posteggio, i comuni tengono conto:

- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni statali in materia;
- b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
- d) della dimensione minima del posteggio fissata in mq 25 per i mercati.

4. Per esigenze eccezionali il comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281 «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti» e riconosciute dalla Regione e le organizzazioni delle categorie degli operatori del commercio maggiormente rappresentative.

È comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.

5. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 114/1998, essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa.

Art. 11.

Norme in materia di soppressione e qualificazione dei mercati

1. Per lo spostamento o la soppressione di un mercato ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale il comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281 «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti» e riconosciute dalla Regione, e individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e gli operatori interessati, di prevedere termini diversi per il trasferimento.

2. Per la qualificazione dei centri storici e delle aree urbane, anche al fine di garantire un equilibrato rapporto tra centro e aree periferiche, il comune ha la facoltà di promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati. Gli accordi sono finalizzati alla ristrutturazione delle aree e alla qualificazione dei servizi e possono prevedere specifiche procedure e modalità, nel rispetto delle indicazioni del piano comunale.

Art. 12.

Modalità di funzionamento dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, come definite dall'art. 2 comma 12. A parità di condizioni si tiene conto di quanto stabilito dal regolamento comunale.

2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune a soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Il comune, previo bando pubblico, può approvare apposite convenzioni con consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere. Per l'attribuzione del servizio il comune può prevedere specifiche priorità per i consorzi di commercianti che operano nel mercato.

4. Il comune può affidare l'intera gestione delle fiere promozionali a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria.

Art. 13.

Orari del commercio su aree pubbliche

1. Gli indirizzi per gli orari di vendita, per ciascun mercato o fiera, sono stabiliti ai sensi della legge regionale 22 luglio 1998 n. 38 «Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città».

Art. 14.

Poteri sostitutivi

1. In caso di mancata adozione del piano comunale entro il termine stabilito dal comma 1 dell'art. 9, la Regione provvede in via sostitutiva ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura conferiti alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112». L'eventuale intervento della Regione, in via sostitutiva, resta in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Art. 15

Norme transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate agli operatori su posteggio, ai sensi della normativa previgente, in tante autorizzazioni di cui all'art. 28 comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 114/1998, quante sono le concessioni già rilasciate;

b) i comuni competenti ai sensi dell'art. 6 convertono d'ufficio le relative autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, nelle nuove autorizzazioni di cui all'art. 28 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998.

2. La conversione d'ufficio di cui al comma precedente comporta l'annotazione su ciascuna autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 114/1998.

3. I comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione recante l'indicazione delle caratteristiche merceologiche da allegare all'autorizzazione già rilasciata.

4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state convertite, conservano comunque validità le autorizzazioni già rilasciate.

5. Fino all'approvazione del piano di cui all'art. 9 comma 1, il comune non può rilasciare nuove autorizzazioni di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 114/1998.

6. I comuni hanno la facoltà, anche prima dell'adozione del piano comunale, di individuare, per ogni mercato, mercato stagionale o fiera e previa modifica dei propri atti deliberativi, un numero di posteggi riservati a soggetti portatori di handicap, nella misura stabilita all'art. 9 comma 3.

7. A partire dal 1° gennaio 1999 è soppressa la tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 4 agosto 1998 n. 49 «Integrazione e modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 16 «Delega e organizzazione delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche».

Art. 16.

Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge regionale 3 febbraio 1995 n. 16 «Delega e organizzazione delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche», la legge regionale 4 agosto 1998 n. 49 «Integrazione e modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 16 «Delega e organizzazione delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche» e la legge regionale 2 gennaio 1996, n. 3 «Trattamento economico dei membri della commissione regionale in materia di commercio su aree pubbliche».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione.

Firenze, 3 marzo 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 gennaio 1999 ed è stata vistata dal Governo il 26 febbraio 1999.

99R0370

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1999, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 29/1988 «Commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 12 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel titolo della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29, la parola «Elezione» è sostituita dalla parola «Designazioni».

Art. 2.

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 4, della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 è sostituita dalla seguente:

«a) le deliberazioni relative alle iscrizioni, modificazioni, cancellazioni delle imprese artigiane agli albi provinciali, previo accertamento dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, commi 3 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché le iscrizioni, modificazioni, cancellazioni negli elenchi previdenziali, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463».

Art. 3.

1. L'art. 5 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 è sostituito dal seguente:

«1. Le commissioni provinciali dell'artigianato sono composte da 11 membri così ripartiti:

a) sei titolari di imprese artigiane iscritte all'albo provinciale da almeno tre anni, designati, secondo criteri fissati dalla giunta regionale, dalle organizzazioni di categoria operanti a livello provinciale;

b) un rappresentante dell'INPS;

c) un rappresentante della direzione provinciale del lavoro;

d) un rappresentante della direzione provinciale dell'INAIL;

e) due esperti in materia di artigianato nominati dalla giunta regionale;

2. Le commissioni eleggono nel proprio seno, fra i membri di cui alle lettere a) ed e) del primo comma un presidente ed un vicepresidente.

3. Svolge le funzioni di segreteria un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nominato dalla giunta camerale, previo assenso del presidente della commissione provinciale dell'artigianato».

Art. 4.

1. L'art. 7 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29, è sostituito dal seguente:

«1. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le camere di industria artigianato e agricoltura, che sono delegate ad espletare i compiti amministrativi relativi alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane».

Art. 5.

1. Agli articoli 50 e 52 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 le parole «Presidente della giunta regionale» sono sostituite da «Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

2. All'art. 8 comma 4 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 le parole «Presidente della provincia» sono sostituite da «Presidente della camera di commercio industria artigianato e agricoltura».

3. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 23 aprile 1988 n. 29, è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente della giunta regionale chiede ai titolari delle competenze di cui all'art. 5 le rispettive designazioni che dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta e procede alla valida costituzione delle commissioni stesse entro i successivi quindici giorni».

Art. 6.

1. Al comma 1 lettera b) dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1988 n. 29 è aggiunta la lettera «a)» ed è abrogata la lettera «f)».

2. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1988 n. 29, è sostituito dal seguente:

«3. I componenti dimissionari, decaduti o deceduti sono sostituiti dal presidente della giunta regionale su designazione degli organismi aventi titolo ai sensi dell'art. 5».

Art. 7.

1. L'art. 11 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29, è sostituito dal seguente:

«1. Le commissioni provinciali per l'artigianato sono dotate di adeguati uffici di segreteria i quali in rapporto funzionale con le stesse provvedono:

- a) agli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi alle deliberazioni da assumere dalle commissioni;
- b) alla pubblicità e conservazione degli atti delle commissioni;
- c) ad ogni altro adempimento connesso alle funzioni ed ai compiti delle commissioni»;

Art. 8.

1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 23 aprile 1988 n. 29 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di gravi ripetute irregolarità il presidente della giunta, previa diffida, provvede allo scioglimento della commissione ed alla successiva nomina del commissario straordinario ai sensi della legge regionale 16 giugno 1994 n. 45».

Art. 9.

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione ha sede presso l'unione regionale delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura».

Art. 10.

1. La lettera «b)» del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 è sostituita dalla seguente:

«b) revoca da parte dell'organismo avente titolo alla designazione».

Art. 11

1. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 è sostituito dal seguente:

«2. Il funzionamento operativo dell'ufficio di segreteria è assicurato dall'unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana e regolamentato da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'unione stessa».

Art. 12.

L'art. 26 della Legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Tenuta ed aggiornamento). — 1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è attestata nell'ambito della certificazione relativa all'iscrizione nel registro delle imprese.

2. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura provvede agli aggiornamenti delle posizioni previdenziali e assistenziali delle imprese artigiane in base ai dati delle domande di iscrizione nel registro delle imprese».

Art. 13.

L'art. 30 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Domanda di iscrizione). — 1. La domanda di iscrizione deve essere presentata a cura dell'imprenditore o del legale rappresentante della società alla Camera di commercio nel cui territorio ha la sede operativa principale nel termine di 30 giorni dall'acquisizione dei requisiti artigiani.

2. La domanda, redatta sugli appositi modelli predisposti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, deve contenere tra l'altro:

- a) l'indicazione della data in cui l'impresa ha acquisito i requisiti artigiani,
- b) la specifica e, ove possibile, la documentazione, dei requisiti prescritti,
- c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese o di presentazione della relativa domanda di iscrizione, se non presentata contestualmente a quella relativa al registro delle imprese,
- d) la richiesta di iscrizione degli aventi titolo negli elenchi previdenziali di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463».

Art. 14.

L'art. 33 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (Modifiche e cancellazioni). — 1. Le modificazioni intervenute nella partecipazione dei soci all'attività produttiva devono essere documentate, a cura dell'impresa costituita in forma societaria, anche per i conseguenti aggiornamenti ai fini previdenziali.

2. L'impresa è tenuta a denunciare i fatti che determinano la perdita dei requisiti di iscrivibilità all'albo, chiedendo la relativa cancellazione.

3. Le commissioni provinciali, ove vengano a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri enti od uffici, della perdita da parte dell'impresa dei requisiti, procedono ad accertamenti d'ufficio, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimenti amministrativi, ed adottano eventuali provvedimenti di cancellazione, avverso i quali è proponibile ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato nel termine di 60 giorni della notificazione. Gli enti ed uffici che hanno proceduto alla segnalazione possono parimenti, nel medesimo termine, proporre ricorso alla commissione regionale per l'artigianato, avverso il provvedimento di archiviazione.

4. I termini per l'iscrizione, le modifiche e le cancellazioni all'albo delle imprese artigiane sono quelli fissati per il registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580».

Art. 15.

L'art. 37 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Istruttoria*) — 1. La commissione provinciale dell'artigianato, mediante gli uffici della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, ed anche con accertamenti diretti, procede all'istruttoria delle domande di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, verificando la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443; a tale scopo la commissione può avvalersi dell'opera del comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa.

2. Il provvedimento di iscrizione o di negata iscrizione adottato dalla commissione provinciale dell'artigianato deve essere notificato all'impresa richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Ove la notifica non avvenga nel termine prescritto, la domanda si ha per accolta, e l'impresa viene iscritta all'albo delle imprese artigiane.

3. Gli effetti delle deliberazioni decorrono, sia per le imprese individuali che societarie, dalla data di assunzione dell'atto della commissione provinciale per l'artigianato per quanto concerne l'iscrizione e rispettivamente dal fatto che ha comportato la modifica o la cancellazione».

Art. 16.

Il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 è sostituito dal seguente:

«1. Le deliberazioni di iscrizione, modificazione e cancellazione delle Commissioni provinciali sono affisse all'albo camera le in copia autenticata, entro quindici giorni dalla loro adozione e per un periodo di almeno otto giorni».

Art. 17.

L'art. 46 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Diritti di segreteria e tasse di concessione regionale*) — 1. Ai fini della gestione dell'albo delle imprese artigiane si applicano a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

2. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è soggetta al pagamento delle tasse di concessione regionale previste dalla legislazione vigente. L'attestazione del relativo versamento, effettuato a favore delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere allegata alla domanda di iscrizione».

Art. 18.

1. L'art. 49 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Sanzioni*) — Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della legge 8 agosto 1985 n. 443 e secondo la disciplina degli articoli seguenti, alle violazioni sotto elencate si applicano le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei limiti minimi e massimi a fianco di ciascuna indicati:

a) in caso di omissione o ritardo della presentazione delle domande di iscrizione o cancellazione all'albo delle imprese artigiane, da L. 100.000 a L. 3.000.000;

b) in caso di omissione o ritardo della denuncia di modificazione nella partecipazione dei soci all'attività dell'impresa, da L. 50.000 a L. 5.000.000;

c) in caso di domande contenenti dichiarazioni non veritiere, da L. 100.000 a L. 5.000.000;

d) in caso di adozione di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, quale ditta, insegna o marchio, in mancanza della previa iscrizione all'albo, da L. 500.000 a L. 5.000.000».

1. Al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 le parole «nonché al personale che, secondo i ruoli di appartenenza, è inquadrato al livello non inferiore al sesto, posto alle dipendenze della commissione provinciale dell'artigianato» sono sostituite da «nonché il personale assegnato agli uffici della segreteria della commissione provinciale dell'artigianato».

Art. 19.

1. Al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 le parole «nonché al personale che, secondo i ruoli di appartenenza è inquadrato al livello non inferiore al sesto, posto alle dipendenze della commissione provinciale dell'artigianato» sono sostituite da «nonché il personale assegnato agli uffici della segreteria della commissione provinciale dell'artigianato».

Art. 20.

1. Il comma 4 dell'art. 52 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 è sostituito dal seguente:

«4. I proventi delle sanzioni amministrative comminate dalla presente legge sono introitati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Art. 21.

Personale

1. Il personale del ruolo unico regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge è funzionalmente assegnato alle commissioni provinciali, può essere trasferito nei ruoli delle camere di commercio secondo modalità da definire in accordo tra la Regione e l'unione regionale delle camere di commercio Toscana.

2. Al personale trasferito vengono conservati i benefici derivanti dall'applicazione dell'art. 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, e i relativi oneri sono a carico della Regione che provvede direttamente all'erogazione dei benefici stessi. Al medesimo personale si applicano altresì i benefici di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 9 aprile 1990 n. 41.

Art. 22.

Convenzioni

1. Le convenzioni con le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura in essere cessano la loro operatività entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione Toscana riconosce alle Camere di commercio le spese sostenute entro la data di cessazione secondo quanto fissato nelle convenzioni.

Art. 23.

Finanziamento delle spese

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il 1999 con gli stanziamenti previsti ai capitoli 36380 e 36020 del bilancio 1999 (legge regionale n. 4/1999) e per gli anni successivi con le rispettive leggi regionali di bilancio.

Art. 24.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti commi ed articoli della legge regionale 23 aprile 1988 n. 29:

gli articoli 12, 16, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 61, 62 e 63; le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4;

il comma 2 dell'art. 4;

il comma 1 dell'art. 14;

la lettera b) del primo comma dell'art. 15;

il comma 2 dell'art. 19;

il comma 3 dell'art. 22;

il comma 2 dell'art. 29;

il comma 4 dell'art. 45

il comma 2 dell'art. 47 e il comma 4 dell'art. 48.

al comma 4 dell'art. 8 le parole: «... di concerto con il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ...».

2. La legge regionale 29 agosto 1995 n. 91 e la legge regionale 1° agosto 1988 n. 54 sono abrogate.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana,

Firenze, 3 marzo 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 226 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 febbraio 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 26 febbraio 1999.

99R0371

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1999, n. 11.

Provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 19 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La Regione Toscana, al fine di contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile e democratica, alla pratica della democrazia e quindi alla lotta contro la criminalità organizzata, e diffusa, la mafia e contro i diversi poteri occulti, attua interventi diretti e contribuisce al sostegno di iniziative di sensibilizzazione della società civile, con particolare riguardo ai giovani ed al sostegno per la vita sicura e solidale nella città.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene:

a) la raccolta e la diffusione delle informazioni a carattere bibliografico, documentario e statistico;

b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate da università, da distretti scolastici, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, nonché da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge;

c) la valorizzazione delle ricerche effettuate da laureandi attraverso le tesi di laurea od giovani neolaureati attraverso progetti di particolare interesse;

d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dall'IRRSAE, dalla sovrintendenza scolastica, dai provveditorati agli studi o da una o più scuole e corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali;

e) la realizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, da università e da scuole, da comitati e associazioni costituite ai sensi di legge operanti nella lotta alla criminalità organizzata e da chiunque svolga attività di sensibilizzazione alla educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile e democratica e di promozione della lotta alla criminalità organizzata

f) azioni tese a rendere sicura e solidale la vita nelle città.

3. Le attività di cui al comma 2, sono promosse dalla Regione tramite iniziative assunte direttamente oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni e mediante la concessione di borse di studio.

Art. 2.

Procedure e modalità di finanziamento

1. Le funzioni amministrative di attuazione della presente legge sono svolte dalla giunta regionale.

2. Il consiglio regionale approva direttive triennali di attuazione della presente legge, aggiornabili annualmente. Tali direttive si compongono di due parti, concernenti rispettivamente le attività dei soggetti destinatari dei contributi e i progetti di interesse regionale promossi dalla Regione.

3. Le direttive di cui al comma 2 devono contenere, nella prima parte:

- gli obiettivi specifici che si intendono perseguire;
- le tipologie delle iniziative ammissibili al finanziamento;
- le categorie dei soggetti destinatari del finanziamento;
- le priorità ed i criteri di valutazione delle domande;

4. La giunta regionale, sulla base delle direttive di cui ai commi 2 e 3, emana, entro il 31 gennaio di ogni anno, bandi con cui sono definite le iniziative da sostenere nell'anno di riferimento.

5. I bandi di cui al comma 4 devono contenere:

- la tipologia delle iniziative ammissibili al finanziamento;
- eventuali specifiche tematiche cui i progetti devono essere rivolti;
- l'indicazione dei soggetti che possono presentare le richieste di finanziamento;
- le modalità e i termini per la presentazione dei progetti;
- i criteri di valutazione preventiva degli interventi e di selezione dei progetti;
- le modalità di finanziamento e di rendicontazione.

6. Le iniziative ammesse a contributo possono usufruire di un contributo massimo così determinato:

- sino al 50% per le iniziative di formazione e la realizzazione di incontri, convegni e altre iniziative di comunicazione e per le iniziative di ricerca;
- sino a L. 5.000.000 per ciascun premio di laurea;
- sino a L. 25.000.000 annui per ciascuna borsa di studio.

7. I contributi sono liquidati a conclusione delle iniziative in base alla rendicontazione delle spese sostenute.

8. Nel caso di iniziative assunte da istituzioni scolastiche può essere disposta l'anticipazione del 50% del contributo, su richiesta dei soggetti interessati e secondo le condizioni specificate nei bandi annuali.

9. Le direttive di cui al comma 2 devono contenere, nella seconda parte, relativa ai progetti di interesse regionale, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire coi progetti stessi.

Art. 3.

Rapporto annuale

1. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte in applicazione della presente legge, comprendente sia gli interventi diretti che quelli di sostegno a progetti esterni.

Art. 4.

Comitato tecnico-scientifico

1. È costituito un comitato tecnico-scientifico, con funzioni di consulenza nella materia oggetto della presente legge.

2. La giunta regionale si avvale del comitato in particolare per la redazione dei bandi per il finanziamento dei progetti presentati da soggetti esterni di cui all'art. 2 e per la redazione del rapporto annuale sulle attività svolte di cui all'art. 3.

3. Il comitato, presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, è composto:

- a) dal sovrintendente scolastico regionale;
- b) da un rappresentante dell'ANCI;
- c) da un docente o ricercatore universitario;
- d) da un capo d'istituto e da un insegnante;
- e) da un esperto di metodologia didattica;
- f) da un esperto in materie giuridiche;
- g) dal responsabile del centro di documentazione di cui all'art. 5;
- h) da un rappresentante dell'IRRSAE.

4. I componenti del comitato sono nominati dal consiglio regionale.

5. Il comitato dura in carica tre anni.

6. I componenti del comitato svolgono il loro incarico a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, secondo il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.

Art. 5.

Centro di documentazione «Cultura della legalità democratica»

1. Il centro di documentazione sulla criminalità organizzata e i poteri occulti, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1994 n. 78, assume la nuova denominazione di «Centro di documentazione cultura della legalità democratica».

2. Il centro ha sede presso la presidenza della giunta regionale e costituisce strumento di raccolta e di diffusione ai cittadini e alle istituzioni di ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità della presente legge.

3. L'organizzazione ed il funzionamento del centro sono disciplinate con deliberazione della giunta regionale.

4. Il centro si avvale della consulenza del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1999 con i fondi stanziati in bilancio sul capitolo 920, la cui declaratoria è così modificata: «Provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti (legge regionale 10 marzo 1999, n. 11).

2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 7.

Abrogazione

1. La legge regionale 27 ottobre 1994 n. 78 «Provvedimenti in favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica alla lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti» e successive modificazioni è abrogata.

2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte ai sensi della legge di cui al comma precedente».

Art. 8.

Norma transitoria

1. In prima applicazione il consiglio regionale approva le direttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La giunta regionale emana i bandi relativi all'anno 1999 entro i sessanta giorni successivi.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 marzo 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 febbraio 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 marzo 1999.

99R0372

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1999, n. 12.

Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di disposizioni legislative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 19 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Sono abrogate espressamente le disposizioni legislative indicate negli elenchi A e B allegati alla presente legge.

2. L'abrogazione espressa operata con la presente legge concerne norme non più operanti (allegato A), ovvero già abrogate implicitamente (allegato B).

3. La predetta abrogazione non incide sulla vigenza di altre disposizioni di legge che risultassero implicitamente abrogate secondo le regole di cui d'articolo 15 delle preleggi al codice civile.

4. Le disposizioni legislative abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 marzo 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 febbraio 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 marzo 1999.

99R0373

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1999, n. 13.

IRPET - (Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 19 marzo 1999)

(Omissis).

99R0374

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 149.

Realizzazione foglio geologico alla scala 1:50.000 n. 361 Chieti della carta geologica nazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, ai sensi della legge regionale n. 24/1992 realizza il foglio geologico alla scala 1:50.000 n. 361 Chieti in compartecipazione finanziaria del Servizio Geologico Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l'apposito accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 4-sexies della legge n. 438/1995.

Art. 2.

Realizzazione

1. In applicazione del suddetto accordo di programma, la Regione Abruzzo affida all'Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti - Dipartimento di scienze geologiche, la realizzazione del foglio n. 361 Chieti.

2. Il rapporto convenzionale tra la Regione Abruzzo e l'Università di Chieti deve prevedere, tra l'altro, la possibilità che, nell'ambito del finanziamento, le seguenti attività tecniche siano svolte direttamente dai competenti servizi e uffici della giunta regionale, riservando a tal fine le risorse finanziarie necessarie:

a) attività di informatizzazione del foglio geologico scala 1:50.000 n. 361 Chieti e di tutta la cartografia geologica e geotematica già prodotta, svolta dal servizio informativo per le funzioni;

b) attività di coordinamento generale, sorveglianza, controllo ed aggiornamento tecnico-scientifica, svolte dal servizio difesa e tutela del suolo.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dell'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 590.000.000, si provvede apportando nello stato di previsione della spesa del bilancio corrente esercizio finanziario, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

Cap. 152360 in diminuzione L. 590.000.000;

Cap. 152121 di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 15, ctg. 1, sez. 10 denominato: «Intervento della Regione per la realizzazione foglio geologico di Chieti, con uno stanziamento di L. 590.000.000.

Art. 4.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 1998.

FALCONIO

99R0227

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 150.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28/1997 relativa a: «Intervento finanziario della Regione per l'integrazione del fondo investimenti ed occupazione (F.I.O.)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 28/1997 è così modificato: L'utilizzazione delle risorse iscritte nel capitolo di cui al precedente art. 1 è consentita solo dopo che siano state impegnate le economie accertate, su altri progetti eseguiti con finanziamento F.I.O., con i provvedimenti di definizione dei relativi contratti di appalto a suo tempo stipulati o delle concessioni a suo tempo assentite ai vari enti attuatori.

Il secondo periodo del secondo comma del medesimo articolo è così modificato: Alle stesse possono accedere anche gli enti concessionari della Regione ove i maggiori fabbisogni non derivino da comportamenti omissivi degli enti stessi o comunque da fatti ad essi imputabili ed a condizione che i medesimi certifichino di non poter far fronte, con proprie risorse, ai predetti maggiori fabbisogni.

Art. 2.

I fondi stanziati sul cap. 152119 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono utilizzati dalla giunta regionale, per le finalità di cui alla legge regionale n. 28/1997.

Ai fabbisogni discendenti dall'applicazione della stessa legge regionale e ricadenti negli esercizi finanziari 1999 e 2000 si farà fronte con gli stanziamenti che verranno iscritti annualmente nel corrispondente capitolo dei relativi stati di previsione della spesa.

La copertura finanziaria degli stessi è assicurata dalle risorse iscritte nel sett. 15 tit. 2 del bilancio pluriennale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Alle eventuali necessità finanziarie ricadenti dopo l'esercizio 2000 si provvederà con apposita successiva legge sostanziale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 1998

FALCONIO

99R0228

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 151.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1997, n. 71.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* numero speciale del 29 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La proroga prevista dall'art. 1 della legge regionale del 26 luglio 1997 n. 71 è spostata al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 1998.

FALCONIO

99R0229

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 152.

Norme per il trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* numero speciale del 29 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59. «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59», disciplina con la presente legge il sistema regionale di trasporto pubblico locale al fine di:

- a) garantire il diritto alla mobilità dei cittadini attraverso la realizzazione di un sistema coordinato ed integrato dei trasporti;
- b) promuovere uno equilibrato ed economico sviluppo dell'intero territorio regionale;
- c) concorrere alla salvaguardia dell'ambiente ed alla qualità della vita nelle aree urbane;
- d) applicare il decentramento amministrativo nell'attuazione della riforma del trasporto pubblico locale;
- e) favorire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa del comparto trasporti;
- f) perseguire l'impiego ottimale delle reti infrastrutturali in ferro.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente la Regione provvede a:

delegare alle province, ai comuni ed alle comunità montane, in caso di esercizio associato del trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994 n. 97, le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

definire i bacini di traffico quale unità di rete intermodale per l'organizzazione del trasporto pubblico locale;

razionalizzare il sistema della mobilità pubblica e privata;

introdurre il principio della concorrenza per il mercato con il ricorso a procedure concorsuali per la scelta dei gestori dei servizi;

incentivare la razionalizzazione della spesa con l'introduzione dei contratti di servizio e di un sistema di monitoraggio in merito all'efficienza e all'efficacia della spesa;

assicurare la certezza delle risorse finanziarie destinate al comparto attraverso l'iscrizione in bilancio del Fondo regionale trasporti;

assicurare la coerenza degli investimenti con le scelte programmatiche complessive della Regione Abruzzo e di settore nei vari livelli previsti;

attuare il sistema di informatizzazione Regione - enti locali - aziende - utenti;

incentivare il miglioramento della mobilità urbana ed interurbana e migliorare la qualità di vita nelle aree congestionate con politiche di riassetto e di modernizzazione del trasporto pubblico e di razionalizzazione di quello privato;

incentivare la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana attraverso l'integrazione intermodale e tariffaria e la realizzazione e/o ottimizzazione di adeguati modi di interscambio ed il riassetto dei servizi di bacino, compresa anche l'integrazione dei servizi di area urbana e dei servizi nei comuni a scarsa densità abitativa con le reti di servizio di bacino;

determinazione, d'intesa con gli enti locali e le parti sociali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare l'esigenza di mobilità dei cittadini.

Art. 2

Definizione del trasporto pubblico locale e regionale

1. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci di competenza regionale, come definiti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, fluviali e aerei effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata, anche se rivolti ad una particolare categoria di persone.

2. I servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma del presente articolo si distinguono in:

- a) automobilistici;
- b) a guida vincolata in sede propria o in sede promiscua diversi da quelli ferroviari;
- c) ferroviari;
- d) lacuali;
- e) marittimi;
- f) aerei.

Art. 3

Classificazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale

1. I servizi di trasporto di cui al comma 2 dell'art. 2 lettere a) e b) sono classificati funzionalmente in:

1) Collegamenti intercity:

rete dei servizi di carattere regionale ed interregionale che realizzano collegamenti di corridoio con elevati standard qualitativi di servizio, con forte raccolta di passeggeri nel bacino di origine e con progressiva rarefazione delle fermate in approssimazione alla destinazione finale;

2) Collegamenti portanti:

rete essenziale dei servizi di bacino e dei servizi di collegamento interbacino con caratteristiche di velocizzazione dei percorsi con fermate solo nei punti di adduzione lungo le principali direttrici di traffico;

3) Collegamenti di adduzione:

rete integrativa costituita dai servizi di raccolta e di distribuzione della domanda rispetto ai collegamenti di bacino portanti, con caratteristiche di adduzione e di interscambio e con distribuzione di percorsi di integrazione sul territorio con orari coordinati;

4) Collegamenti di area:

rete integrativa costituita dai servizi di collegamento di relazione all'interno di aree urbane ed extraurbane, comprendente sia collegamenti di linea con percorsi ed orari fissi che servizi non convenzionali ad orario ed itinerario variabile per completare l'offerta dei servizi di trasporto in ambito locale relativamente a:

trasporti urbani;

single componenti della domanda di trasporto: scolastica, lavorativa, di accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

domanda di trasporto nelle aree a domanda debole e nei comuni montani.

2. I servizi di trasporto di cui al comma 2 art. 2 lettere a) e b) sono classificati in relazione alle esigenze di mobilità da soddisfare in:

1) *Ordinari*: Servizi di linea svolti con i sistemi di mobilità di cui all'art. 2 comma 1, ed altri sistemi di mobilità idonei al trasporto di persone e merci che in futuro possono essere individuati, offerti alla generalità degli utenti per esigenze di carattere continuativo, secondo condizioni di trasporto prestabilite. I servizi di linea ordinari possono essere preceduti da fasi transitorie di sperimentazione non superiore a sei mesi. Nella categoria dei servizi ordinari rientrano anche i servizi stagionali, per trasporto di utenti in determinati periodi dell'anno per soddisfare le esigenze di mobilità turistica estiva ed invernale in particolari località, ed i servizi occasionali, per soddisfare particolari esigenze di mobilità di carattere straordinario di vaste categorie di utenti in occasione di eventi straordinari. I servizi stagionali ed occasionali hanno comunque le caratteristiche del trasporto di linea e non rientrano nella categoria dei servizi di granturismo.

2) *A chiamata*: Servizi di linea che soddisfano le esigenze di mobilità delle aree a domanda debole in tutto il territorio regionale e sono organizzati in base a programmi che consentono, con l'uso di opportune tecnologie, la piena conoscenza e fruibilità dei servizi da parte dell'utenza e la possibilità di un'alta flessibilità rispetto alla domanda di mobilità.

3) *Sperimentali*: Servizi di linea effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate.

4) *Gran turismo*: Servizi di linea per soddisfare le esigenze di mobilità turistiche.

Art. 4.

Riparto dei servizi di trasporto tra Regione ed enti Locali

1. I servizi di trasporto regionale, classificati nell'art. 3 sono attribuiti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 59/1997 secondo i sottoriportati criteri.

2. La competenza è attribuita alla Regione, per quanto riguarda la programmazione, per collegamenti intercity di cui al comma 1, punto n. 1 dell'art. 3 della presente legge.

3. La competenza è attribuita alle province sulla base della assegnazione dei competenti bacini di traffico per i collegamenti portanti e di adduzione di cui al comma 1, punti 2 e 3 dell'art. 3 della presente legge.

4. La competenza è attribuita ai comuni ed alle comunità montane in caso di gestione di servizi associati di trasporto per collegamenti di area di cui al comma 1, punto 4 dell'art. 3.

5. Per quanto riguarda i servizi interbacino la competenza è assegnata ai bacini in base al criterio della prevalenza del percorso e di conseguenza alle province cui i bacini sono assegnati.

6. In caso di gestione di servizi di trasporto rapido di massa interessanti più bacini e/o più province le competenze relative saranno regolate mediante accordi di programma tra tutti gli enti locali interessati ed attribuite sulla base di criteri di capacità di attrazione di traffico, misurata con elaborazione degli ultimi dati ISTAT sulla mobilità, e della prevalenza del numero delle fermate e dei chilometri effettuati nei rispettivi territori.

7. Per quanto riguarda i collegamenti di area urbana i servizi vengono attribuiti al comune se i servizi si svolgono all'interno del territorio comunale o anche se attuano collegamenti tra un comune che svolge la funzione di polo attrattore del traffico ed i comuni limitrofi.

8. In quest'ultimo caso le singole competenze saranno definite di volta in volta mediante accordi di programma tra i comuni interessati sulla base dei criteri di capacità di attrazione di traffico, misurata

con elaborazione degli ultimi dati ISTAT sulla mobilità, e della prevalenza del numero delle fermate e dei chilometri effettuati nei rispettivi territori.

9. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono, con accordi di programma con le province titolari della delega dei bacini di traffico di appartenenza, devolvere la quota di servizi minimi essenziali a loro attualmente assegnata alla quota di servizi minimi di bacino per realizzare servizi di area integrati con le caratteristiche di servizio urbano ed interurbano nell'ambito dei piani di bacino, che saranno posti in gara unitariamente con la rete di bacino.

10. A partire dal 1° gennaio 1999 non verrà più attribuito direttamente a comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti l'esercizio del trasporto pubblico locale di area urbana di cui all'art. 7 della presente legge, in quanto la mobilità relativa ai suddetti comuni sarà comunque garantita nell'ambito della mobilità di bacino, la cui programmazione tramite il programma triennale dei servizi ed i piani di bacino dovrà assicurare i servizi minimi essenziali.

11. Per quanto riguarda i collegamenti di competenza delle comunità montane, al fine di assicurare la mobilità dei comuni a bassa densità abitativa con domanda debole di trasporto, è possibile prevedere l'effettuazione di servizi di area integrati con le caratteristiche di servizio urbano ed interurbano previo accordi di programma tra i comuni interessati con devoluzione eventuale della quota di servizi minimi essenziali, attualmente già in assegnazione ai singoli enti alla quota di servizi minimi di competenza delle comunità montane.

Art. 5.

Funzioni di competenza regionale

1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza della Regione tutti i compiti e le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, ed in particolare:

a) programmazione e controllo dei servizi di trasporto di persone e merci con qualsiasi modalità effettuati in base ai principi della integrazione delle reti e dell'intermodalità;

b) definizione dei bacini regionali di traffico;

c) definizione degli indirizzi per la pianificazione dei trasporti da parte degli enti locali, ed in particolare dei piani di bacino di competenza delle province e dei piani urbani del traffico di competenza dei comuni finalizzati ai principi dell'integrazione delle reti e dell'intermodalità;

d) definizione dei criteri per l'applicazione della politica tariffaria da parte degli enti delegati e realizzazione, di concerto con gli enti locali e con le aziende di trasporto interessate, sentite le OO.SS., di un sistema di integrazione tariffario;

e) programmazione degli investimenti sulla base delle previsioni del piano regionale dei trasporti, dei piani di bacino e dei piani urbani del traffico e degli accordi di programma in materia di investimenti stipulati ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 422/1997, riguardando i principi dell'integrazione delle reti e dell'intermodalità;

f) definizione della rete dei servizi minimi con le modalità di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge, ricognizione delle politiche pianificate da parte degli enti locali delegati per quanto riguarda le esigenze delle aree a domanda debole, verifica della possibilità di gestire i servizi associati di trasporto pubblico locale di cui al comma 8 dell'art. 13 della presente legge da parte delle comunità montane, verifica della compatibilità della programmazione dei servizi aggiuntivi da parte degli enti locali con la rete dei servizi minimi ai fini di un razionale utilizzo delle risorse pubbliche;

g) redazione dei programmi triennali dei servizi, quantificazione delle risorse da impegnare nei bilanci regionali, ripartizione delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;

h) determinazione del livello dei servizi minimi d'intesa con gli enti locali e le forze sociali;

i) coordinamento e vigilanza sull'attuazione della riforma e della delega con particolare riferimento al sistema delle gare con formulazione di bandi-tipo e direttive di indirizzo, soprattutto in riferimento alla necessità del monitoraggio degli adempimenti successivi ai decreti di trasferimento di cui all'art. 19 comma 1 per assicurare una tempistica di realizzazione delle gare il più possibile omogenea, anche mediante la fissazione di un calendario comune concordato;

j) definizione degli standard di qualità e degli indicatori per il monitoraggio dei contratti di servizio;

k) programmazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale e dei servizi interregionali in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipula dei contratti di servizio relativi alla loro gestione con le modalità e la tempistica prevista dell'art. 9 del decreto legislativo n. 422/1997;

l) programmazione ed amministrazione della «Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara» e della «Gestione governativa ferrovia Adriatico-Sangritana» con le modalità e la tempistica prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997 e stipula dei relativi contratti di servizio;

m) stipula con il Ministero dei trasporti dell'accordo di programma finalizzato alla definizione dei finanziamenti diretti al risanamento tecnico economico delle ferrovie di cui alla lettera l);

n) programmazione della rete dei servizi di carattere regionale ed interregionale di cui al punto 1, comma 1 dell'art. 3 della presente legge, non compresa nella rete dei servizi minimi finanziata dal bilancio regionale e dal bilancio degli enti locali, ma attribuita alla gestione del bacino di origine dove viene effettuata la raccolta principale dei passeggeri. In caso di sussistenza di incertezze nella attribuzione verranno applicati i criteri previsti nel comma 5 dell'art. 4 della presente legge;

o) programmazione ed amministrazione attraverso criteri di semplificazione amministrativa in materia di esercizio di attività economiche con applicazione di un sistema autorizzatorio in favore di imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, della rete dei servizi di granturismo, previa emanazione di apposite normative;

p) indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività delegate per effetto della presente legge e di altre leggi regionali già emanate o da emanare;

q) gestione di concerto con gli enti delegati del sistema informatico di livello regionale di cui all'art. 11 del disegno di legge regionale «Investimenti nel settore trasporti»;

r) programmazione e gestione delle attività di studio e di promozione di azioni positive in materia di traffico e della mobilità pubblica al fine di incidere sulla situazione storica del trasporto pubblico locale di domanda decrescente rispetto alla domanda complessiva di mobilità ed al fine di incidere sia sulla qualità dei servizi offerti che sulla qualità del rapporto con l'utenza, attraverso azioni di informazione e di sensibilizzazione;

s) adozione, con atto del consiglio regionale su proposta della giunta regionale entro sei mesi, della Carta dei servizi, con riferimento alla direttiva emanata dal Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 in ordine ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici, da adottarsi da parte delle aziende di trasporto entro un anno dalla approvazione da parte del consiglio regionale.

Art. 6.

Competenza delle province

1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza delle province tutte le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, non previsti dall'art. 5, ed in particolare:

a) Programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di bacino, sia della rete dei servizi minimi essenziali a carico del bilancio regionale, sia degli eventuali servizi aggiuntivi a carico del bilancio provinciale, con qualsiasi modalità effettuati, compresi i servizi ferroviari di interesse locale, relativa ai collegamenti portanti e di adduzione di cui ai punti 2 e 3, comma 1 dell'art. 3, nonché ai collegamenti di area urbana e di area montana la cui programmazione può essere attribuita ai bacini secondo le procedure di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 4 della presente legge. Amministrazione dei servizi di cui al comma 1 punto 1 dell'art. 3 della presente legge sulla base della programmazione di competenza regionale. La programmazione deve ispirarsi al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana e dei servizi di bacino, con particolare attenzione alla organizzazione coordinata dell'offerta di trasporto nelle aree a domanda forte con fenomeni di elevato pendolarismo verso i centri urbani. La programmazione dei servizi aggiuntivi ha il solo limite della compatibilità con la rete dei servizi minimi;

b) redazione dei piani di bacino, in sede di prima applicazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore, con previsione di meccanismi di revisione e di relativa flessibilità;

c) verifica della compatibilità dei piani urbani del traffico con la programmazione di bacino con procedure concordate con i comuni interessati, in sede di prima applicazione della presente legge, di durata non superiore a tre mesi;

d) gestione delle risorse trasferite a titolo di investimenti e di spesa corrente per l'esercizio delle funzioni delegate, secondo i principi generali stabiliti dalle leggi regionali in materia di organizzazione del trasporto e di investimenti e le scelte della programmazione regionale, di bacino ed integrativa;

e) svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto gestore e l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza sulla base dei principi e delle normative stabiliti dalla Regione;

f) stipula dei contratti di servizio relativi ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la Regione nonché di eventuali servizi aggiuntivi con onere a carico dei propri bilanci;

g) applicazione della politica tariffaria sulla base dei principi stabiliti dalla regione;

h) monitoraggio dei contratti di servizio anche attraverso sistemi informatizzati di controllo della qualità basati sugli indicatori stabiliti dalla regione;

i) applicazione del sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale tramite i contratti di servizio;

j) applicazione del sistema delle agevolazioni tariffarie stabilite dalle leggi regionali;

k) svolgimento dei compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria previsti dalle normative regionali e nazionali sulle aziende di trasporto, compresi quelli relativi al personale;

l) svolgimento delle funzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;

m) rilascio di autorizzazioni per effettuare servizi di trasporto pubblico con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa;

n) approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus.

Art. 7.

Competenze dei comuni

1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza dei comuni:

a) organizzazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana, sia della rete dei servizi minimi essenziali a carico del bilancio regionale, sia degli eventuali servizi aggiuntivi a carico del bilancio comunale, relativi ai collegamenti di area di cui al punto 4, comma 1 dell'art. 1 della presente legge. Tale organizzazione deve ispirarsi al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana e dei servizi di bacino, con particolare attenzione alla organizzazione coordinata dell'offerta di trasporto nelle aree a domanda forte con fenomeni di elevato pendolarismo verso i centri urbani. La programmazione dei servizi aggiuntivi ha il solo limite della compatibilità con la rete dei servizi minimi;

b) predisposizione dei piani urbani del traffico sulla base degli indirizzi regionali e attuazione delle procedure di verifica della compatibilità dei piani con la programmazione di bacino provinciale con procedure non superiori a tre mesi, in sede di prima applicazione della presente legge;

c) gestione delle risorse trasferite a titolo di investimenti e di spesa corrente per l'esercizio delle funzioni delegate, secondo i principi generali stabiliti dalle leggi regionali in materia di organizzazione del trasporto e di investimenti e le scelte della programmazione regionale, di bacino ed integrativa;

d) svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto gestore e l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza sulla base dei principi e delle normative stabiliti dalla Regione;

e) stipula dei contratti di servizio relativi ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la Regione e sentite le OO.SS. nonché di eventuali servizi integrativi con onere a carico dei propri bilanci;

f) applicazione della politica tariffaria sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla Regione;

g) monitoraggio dei contratti di servizio anche attraverso sistemi informatizzati di controllo della qualità basati sugli indicatori stabiliti dalla Regione;

h) applicazione del sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale tramite i contratti di servizio;

i) applicazione del sistema delle agevolazioni tariffarie stabilite dalle leggi regionali;

j) svolgimento dei compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria previsti dalle normative regionali e nazionali sulle aziende di trasporto, compresi quelli relativi al personale.

Art. 8.

Competenze delle comunità montane

1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza delle comunità montane:

a) organizzazione e gestione dei servizi di area di cui punto 4, comma 1 dell'art. 3 della presente legge, e degli eventuali servizi aggiuntivi a carico del bilancio delle comunità montane, in caso di esercizio associato dei servizi di trasporto pubblico locale, relativi a tutti i comuni della comunità montana di riferimento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994 n. 97. La programmazione dei servizi aggiuntivi ha il solo limite della compatibilità con la rete dei servizi minimi;

b) stipula degli accordi di programma di cui al comma 11 dell'art. 4 ed al comma 8 dell'art. 13 della presente legge;

c) gestione delle risorse trasferite a titolo di investimenti e di spesa corrente per l'esercizio delle funzioni delegate, secondo i principi generali stabiliti dalle leggi regionali in materia di organizzazione del trasporto e di investimenti e le scelte programmatiche del piano regionale dei trasporti;

d) svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto gestore e l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, sulla base dei principi e delle normative stabilite dalle Regioni;

e) stipula dei contratti di servizio relativi ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la Regione e sentite le OO.SS., nonché di eventuali servizi aggiuntivi con onere a carico dei propri bilanci;

f) applicazione della politica tariffaria sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla Regione;

g) monitoraggio dei contratti di servizio anche attraverso sistemi informatizzati di controllo della qualità basati sugli indicatori stabiliti dalla regione;

h) applicazione del sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale tramite i contratti di servizio;

i) applicazione del sistema delle agevolazioni tariffarie stabilite dalle leggi regionali;

j) svolgimento dei compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria previsti dalle normative regionali e nazionali sulle aziende di trasporto, compresi quelli relativi al personale.

Art. 9.

Piano regionale dei trasporti

1. La Regione Abruzzo, nell'esercizio delle funzioni di programmazione e di controllo, redige il piano regionale dei trasporti come piano regionale della mobilità e delle relative strutture, configurando un sistema integrato dei trasporti adeguato alle aspettative di sviluppo socio-economico come delineate nel programma regionale di sviluppo e compatibili con le esigenze di tutela della qualità della vita.

2. per le finalità di cui al comma precedente il piano regionale: concorre alla definizione del piano generale dei trasporti;

individua le linee di sviluppo delle politiche della mobilità delle persone e delle merci a breve e medio termine in armonia con gli obiettivi del piano generale nazionale;

individua la rete di infrastrutture funzionali ad un sistema di trasporti integrato;

determina gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali;

definisce i bacini di traffico sulla base di criteri oggettivi di organizzazione della mobilità che tengano conto delle previsioni di assetto del territorio e di sviluppo economico stabilite dalla programmazione generale regionale;

stabilisce i criteri per la eventuale ridefinizione dei limiti territoriali dei bacini e fissa i criteri programmatici e le direttive per la elaborazione dei piani di bacino di traffico da parte delle provincie per assicurare la loro coerenza con il piano stesso, anche per la rete di servizi integrativi che questi vorranno gestire e finanziare con fondi a carico dei propri bilanci;

delinea i criteri per l'impiego ottimale delle risorse da destinare ai trasporti pubblici;

definisce i criteri per l'organizzazione dei servizi di taxi, di noleggio con conducente e ogni altro tipo di trasporto integrativo;

definisce i criteri per il coordinamento e l'integrazione fra i diversi modi di trasporto.

3. La proposta del piano regionale dei trasporti viene presentata dalla giunta regionale che, al fine della sua predisposizione, si avvale anche dell'apporto di consulenze esterne, e della collaborazione con istituti di ricerca universitari.

4. La deliberazione di adozione viene pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

5. Entro quarantacinque giorni da tale pubblicazione gli enti locali, gli altri settori regionali, le organizzazioni sindacali, le imprese operanti nel settore trasporti, le associazioni dei consumatori, possono presentare le loro osservazioni scritte al Settore trasporti che ne curerà l'istruttoria, anche avvalendosi delle consulenze e collaborazioni di cui al comma precedente.

6. La proposta, completa della documentazione istruttoria di cui al comma precedente, verrà illustrata nel corso di quattro conferenze istruttorie a livello provinciale ed approvata definitivamente dalla giunta regionale come proposta di deliberazione al consiglio regionale.

Art. 10.

Programma triennale dei servizi

1. Il consiglio regionale in conformità alle previsioni del piano regionale dei trasporti in materia di domanda ed offerta di trasporto, con riferimenti ai servizi minimi di cui ai successivi articoli 13 e 14, tenendo conto dei piani di bacino predisposti dalla provincie, di concerto con le organizzazioni sindacali confederati, le organizzazioni imprenditoriali del settore, e sentite le associazioni dei consumatori e le associazioni degli enti locali, approva, su proposta della giunta regionale, il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, che individua:

- a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
- b) i criteri per l'integrazione modale e tariffaria;
- c) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse locale e regionale, sia per esercizio che per investimenti, specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario;
- d) le modalità di determinazione delle tariffe;
- e) le modalità di attuazione e di revisione dei contratti di servizio pubblico;
- f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge il consiglio regionale approva il programma triennale dei servizi in relazione alla rete dei servizi minimi così come definita negli articoli 13 e 14 della presente legge anche in assenza di approvazione del piano regionale dei trasporti e dei piani di bacino.

3. Il consiglio regionale non può variare in aumento chilometrico la rete dei servizi minimi, definita ai sensi degli articoli 13 e 14, e contenuta nel programma triennale dei servizi, senza reperire con propria autonoma procedura presso il Settore bilancio, le risorse finanziarie necessarie.

Art. 11.

Riparto delle risorse tra gli enti locali

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 la giunta regionale ripartisce entro il 31 dicembre dell'anno precedente le risorse finanziarie del Fondo regionale trasporti destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate e le assegna dopo l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Il riparto di spesa prevede:

1) l'individuazione delle risorse destinate alla stipula dei contratti di servizio per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a. e alle ferrovie in gestione commissariale governativa o alle società di cui al comma 5 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997;

2) l'individuazione delle risorse relative ai servizi di area urbana di competenza comunale;

3) l'individuazione delle risorse destinate ai servizi di area nell'ambito del territorio delle comunità montane in caso di gestione associata di servizi di trasporto;

4) l'individuazione delle risorse destinate ai servizi portanti e di adduzione nell'ambito dei beni di competenza delle provincie.

Art. 12.

Criteri definizione bacini di traffico

1. Ai fini della presente legge per i bacini di traffico si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche, la fruibilità dei servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e per la riduzione della congestione e dell'inquinamento.

2. I servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini costituiscono la rete e di trasporto pubblico locale di ogni bacino di traffico i cui costi sono iscritti nel bilancio regionale.

3. La rete dei servizi minimi di bacino comprende anche i servizi ferroviari di interesse locale.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, in relazione alla necessità di attuazione delle norme contenute nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. I limiti territoriali dei bacini sono definiti dalla Regione, anche in assenza del Piano regionale dei trasporti, con procedure di consultazione delle provincie, dei comuni e delle comunità montane, sentite anche le OO.SS.

5. Fanno parte della rete di trasporto pubblico locale di ogni bacino anche i servizi «intercity» di cui al punto 1 comma 1 del precedente art. 3 secondo i principi di competenza stabiliti nella lettera n) art. 5, della presente legge. Tali servizi non sono soggetti a contribuzione regionale, ma sono inseriti nei bacini ai fini della loro attribuzione mediante la stessa gara prevista per la rete dei servizi minimi.

Art. 13

Servizi minimi

1. La rete dei servizi minimi è definita nei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, previa procedura d'intesa con gli enti locali interessati, sulla base delle risorse previste dalla programmazione finanziaria contenuta nei bilanci regionali qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di modalità dei cittadini con riferimento alle seguenti esigenze primarie:

- a) soddisfacimento in via prioritaria del pendolarismo scolastico e lavorativo;
- b) garanzia dell'accessibilità delle strutture sanitarie, culturali, sociali e amministrative di bacino;
- c) integrazione fra le reti di trasporto;
- d) intermodalità;
- e) scelta delle soluzioni di trasporto per le singole direttrici di traffico che comportino i minori costi per la collettività, mantenendo la qualità, il comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli;

f) scelta delle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto all'interno dei vari bacini di traffico.

2. Per la definizione dei servizi minimi la giunta regionale adotta con proprio atto, sentite le OO.SS. parametri adeguati in base alle elaborazioni dei dati a disposizione sulla domanda ed offerta di mobilità ed agli studi predisposti dal settore trasporti, per la definizione del monte chilometrico ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze di mobilità di ciascun bacino.

3. Per la definizione dei servizi minimi la giunta regionale adotta con proprio atto, sentite le OO.SS. parametri formulati in base alle elaborazioni dei dati a disposizione sulla domanda ed offerta di mobilità ed a studi predisposti dal settore trasporti relativi ad indicatori socio-economici e territoriali, per la definizione del monte chilometrico ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze di mobilità dei comuni.

4. La sede di prima applicazione della presente legge la proposta di suddivisione del monte chilometrico totale tra i servizi di trasporto, come classificati ai punti 1, 2, 3, comma 1 dell'art. 3 della presente legge, sarà effettuata a titolo provvisorio, in vista del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 14 e della conseguente definizione della rete, dei servizi minimi da emettere a gara pubblica, prendendo come base il monte chilometrico ammesso a contribuzione regionale definito relativamente all'anno 1998 o con successivi provvedimenti adottati della giunta regionale nel corso dell'esercizio 1999 ai sensi del successivo comma 9, suddiviso per i servizi in concessione comunale ed i servizi in concessione regionale. I servizi di cui al punto 1, comma 1 dell'art. 3 saranno detratti dalla quota di servizi attualmente in concessione regionale ai fini del calcolo del monte chilometrico da attribuire al trasporto di bacino o al trasporto di area, in quanto non facenti parte della quota di servizi minimi essenziali ammessi alla contribuzione regionale.

5. Per la definizione dei servizi minimi di bacino in una prima ipotesi di ripartizione in base ai parametri di cui al comma 2 ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 14, si prenderà in considerazione solo il 90% dei chilometri mentre il 10% sarà riservato ad una operazione di riequilibrio successiva tra i vari bacini.

6. L'operazione di riequilibrio successivi tra i vari bacini sarà operata abbandonando il criterio di prima suddivisione del dato storico del monte chilometrico ammesso a contribuzione regionale ed introducendo criteri integrativi, rispetto a quelli da definire in base ai commi 2 e 3, che consentano di attuare un meccanismo di comparazione incentivante tra le diverse gestioni dei bacini di traffico. Analogo meccanismo incentivante sarà introdotto per i servizi in concessione comunale. I criteri per la comparazione incentivante tra le diverse gestioni delle reti, sia di bacino che urbane, sia in affidamento diretto, che risultanti dalle gare, saranno stabiliti dalla giunta regionale di concerto con gli enti delegati, sentite le OO.SS.

7. Per la definizione dei servizi minimi di competenza comunale si procederà analogamente secondo quanto stabilito al comma 5.

8. Nell'ambito della ripartizione di cui ai commi 4 e 5, nei bacini comprendenti il territorio delle comunità montane che intendono gestire servizi associati di trasporto, volontà risultante da atti organizzatori dell'ente e da accordi di programma sottoscritti con tutti i comuni appartenenti al territorio delle singole comunità montane, una quota massima pari al 5% del monte chilometrico è assegnato ai servizi minimi essenziali di area montana, salvo diversi accordi di programma nell'ambito dei bacini stessi.

9. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla definizione della rete dei servizi minimi essenziali con le procedure previste nei commi da 1 a 8 del presente articolo, la giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i servizi di trasporto su gomma e filoviari che non sono riconducibili alle esigenze di mobilità essenziali dei cittadini di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 422, sulla scorta dei seguenti criteri:

soddisfacimento prioritario della domanda di trasporto sistemica per pendolarismo scolastico e lavorativo;

utilizzo della intermodalità nella individuazione dei servizi minimi offerti all'utenza per garantire il diritto alla mobilità;

soddisfacimento della domanda con sistematica di mobilità per accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali.

Art. 14.

Intesa

1. L'intesa di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 viene raggiunta in sede di conferenza permanente per gli enti locali e viene ratificata per ciascun bacino di traffico mediante un accordo di programma tra la Regione ed i rappresentanti degli enti locali territoriali interessati.

2. La proposta della rete dei servizi minimi di bacino, compresi anche i servizi minimi di bacino relativi al trasporto di area urbana e di area montana, e del relativo piano finanziario viene approvata dalla giunta regionale e sottoposta all'esame della conferenza permanente per gli enti locali che ha sessanta giorni di tempo per chiedere chiarimenti al settore trasporti in ordine alle scelte operate ed ai criteri adottati per la sua definizione e per presentare le sue osservazioni, che sono esaminate definitivamente dalla giunta regionale previa istruttoria del settore trasporti.

3. Sulla base della rete dei servizi minimi così definita viene predisposta la proposta di programma triennale da sottoporre al consiglio regionale dei servizi di trasporto pubblico locale.

4. Gli enti locali interessati partecipano attraverso la presentazione di proposte ed osservazioni scritte alla fase di esame da parte della Consulta degli enti locali.

5. Gli enti locali sottoscrivono l'accordo di programma dopo l'approvazione definitiva da parte della giunta; in caso di mancata sottoscrizione da parte di qualcuno degli enti locali del bacino vale comunque l'assetto dei servizi previsto per il primo anno di validità del piano triennale, con possibilità di aprire un procedimento di revisione, sempre presso la Conferenza, solo per le linee di traffico di adduzione al territorio dell'ente o che lo attraversano, con le stesse procedure di cui al comma 2 previa presentazione di proposte alternative a parità di km e di costo, con possibile variazione delle modalità di trasporto. In caso comunque di mancato accordo, anche dopo l'espletamento della procedura di revisione, previa intesa della conferenza permanente degli enti locali, la sottoscrizione dell'accordo di programma da parte della provincia competente rispetto al bacino di traffico interessato, sostituisce la sottoscrizione dell'accordo di programma dell'ente locale dissenziente, fino alla scadenza della validità del programma triennale dei servizi.

6. Tali proposte possono essere anche presentate congiuntamente da più enti territoriali sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente.

7. Le procedure del presente articolo riguardano tutti i servizi di TPL comunque gestiti.

Art. 15.

Programmazione integrativa dei servizi minimi

1. Gli enti locali, sentite le OO.SS., possono intervenire in sede di definizione dei servizi minimi, o successivamente in sede di stipula degli accordi di programma, con la previsione di una programmazione aggiuntiva di servizi il cui costo sia totalmente a carico dei loro bilanci.

2. Tali servizi di trasporto aggiuntivi devono essere naturalmente integrati e compatibili con la rete dei servizi minimi, anche ai fini dell'efficienza e dell'efficacia della spesa pubblica, il loro svolgimento può essere previsto con qualsiasi modalità e può consistere in servizi aggiuntivi sulle direttrici di traffico già servite, può prevedere nuovi collegamenti, può consistere nell'esecuzione di servizi occasionali o stagionali.

Art. 16.

Definizione bacini di traffico come unità di gestione per le gare

1. I bacini di traffico sono definiti dalla Regione in base ai criteri della connessione dei servizi, in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze lavorative scolastiche e turistiche, dell'autocontenimento dei bacini, della integrazione delle relazioni tra comuni compresi nel bacino in armonia con le aree in cui si articolano la programmazione e l'assetto del territorio.

2. I bacini di traffico definiti in base ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo, presi singolarmente o in forma aggregata in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche del traffico, nonché i servizi intercity costituiscono l'unità di gestione da porre a gara pubblica complessivamente con eccezione dei servizi di area di cui al punto

n. 4, comma 1 dell'art. 3 della presente legge in caso di organizzazione di servizi associati di trasporto di cui all'art. 11 comma 1 della legge n. 97/1994 da parte delle comunità montane, dei servizi di area attinenti al trasporto pubblico locale di competenza comunale come definito al punto 4, comma 1 dell'art. 3, e dei servizi ferroviari per i quali valgono le procedure di cui all'art. 9 del decreto legge n. 422/1997. Fanno parte della unità di gestione da porre a gara pubblica anche i servizi «intercity» di cui al punto 1 comma 1 del precedente art. 3, secondo i principi di competenza stabiliti nella lettera n) dell'art. 5 della presente legge.

3. I singoli piani di bacino sono approvati dalle province con procedure che assicurino la più ampia partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni imprenditoriali del settore. Nel caso in cui il bacino di traffico interessi il territorio di più province, la predisposizione del piano e lo svolgimento della gara per l'affidamento dei servizi sono attribuiti alla provincia che ha la prevalenza territoriale ed approvato d'intesa con l'altro ente. Con le stesse procedure possono essere adottate modifiche e variazioni non attuabili in base alle normative ed agli assetti di piano previsti.

4. Le province procedono alla programmazione di bacino, prevenendo la rete dei servizi minimi finanziata dalla Regione e la rete degli eventuali servizi integrativi a carico dei loro bilanci.

Art. 17.

Inserimento dei servizi ferroviari nei bacini di traffico

1. I servizi ferroviari di interesse regionale ed interregionale costituiscono una unica rete di livello regionale.

2. I servizi ferroviari di interesse locale sono inseriti nella programmazione di bacino, ai fini della definizione della rete dei servizi minimi.

Art. 18.

Organizzazione dei servizi nelle aree a domanda debole

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento dell'esigenza di mobilità in tutto il territorio regionale, gli enti locali delegati, sentite le OO.SS., possono individuare differenti modalità di espletamento dei servizi in base ai criteri stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino ed alle disposizioni di legge con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legge n. 422/1997 art. 14 commi da 4 a 8, ed alla classificazione dei servizi di trasporto contenuta nell'art. 3 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 19.

Trasferimento di funzioni

1. Il trasferimento delle funzioni al sistema delle autonomie locali viene attuato mediante la emanazione dei decreti del presidente della giunta regionale con i quali vengono individuati anche i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire.

2. Sugli schemi di decreti suddetti proposti dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente per materia, viene acquisito il parere della Conferenza permanente degli enti locali entro trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. In caso di proposte di modifiche si procederà all'istruttoria delle stesse da parte del Settore trasporti ed alla approvazione definitiva degli schemi da parte della giunta regionale prima della emanazione.

3. Fino all'attuazione del trasferimento di cui comma 1 le funzioni delegate con la presente legge continuano ad essere esercitate dalla Regione.

Art. 20.

Regime transitorio

1. I servizi di trasporto pubblico locale, in atto alla entrata in vigore della presente legge, sono prorogati sino al dodicesimo mese successivo alla emanazione dei decreti del Presidente della giunta regionale di cui all'art. 19, purché riconosciuti come servizi minimi essenziali con le procedure previste al comma 9 dell'art. 13 della presente legge.

2. Gli enti concedenti i servizi di trasporto pubblico locale possono disporre, nello stesso periodo variazioni in ordine alle percorrenze previste dalle concessioni in atto solo entro il tetto massimo delle percorrenze gestite alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I servizi di trasporto pubblico locale in atto alla approvazione della presente legge che non siano stati riconosciuti come servizi minimi essenziali con le procedure previste al comma 9 dell'art. 13 della presente legge, possono essere svolti senza contribuzione regionale sino alla approvazione dei piani di bacino e dell'assetto dei trasporti di area urbana da parte dei comuni: gli enti locali interessati possono comunque assumerne l'onere finanziario in sostituzione della Regione.

4. I servizi di cui ai commi precedenti possono continuare ad essere esercitati a condizione che siano regolati da accordi di servizio da stipularsi entro il 31 ottobre 1999 con validità decorrente dal 1° gennaio 2000. Tali accordi saranno stipulati dalla Regione e dagli enti locali in base ad uno schema approvato dalla giunta regionale che contenga tra l'altro lo sviluppo dei servizi gestiti e le corrispettive poste finanziarie e avranno validità sino alla stipula dei contratti di servizio da parte degli enti delegati a seguito della attuazione delle procedure previste negli articoli 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

5. Ultimati gli adempimenti di attuazione del sistema delle deleghe in base alle disposizioni della presente legge, gli enti locali delegati provvedono agli adempimenti previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422/1997 riguardanti l'affidamento dei servizi e la stipula dei contratti di servizio, compreso l'affidamento diretto dei servizi di cui al comma 3 dell'art. 18 dello stesso decreto legge n. 422/1997 nei casi contemplati dalla legge. Fino alla stipula dei contratti di servizio di cui al comma 4 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 62/1983 relative alla erogazione dei contributi regionali, ed alle funzioni di vigilanza, al sistema sanzionatorio.

6. Nel caso di servizi di trasporto pubblico gestiti direttamente dagli enti locali o da questi affidati direttamente a propri consorzi o a proprie aziende speciali, è escluso l'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 422/1997.

7. Nel caso di trasformazione dei consorzi e delle aziende di cui al comma precedente, da effettuarsi entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in società per azioni o in cooperative anche tra i dipendenti, o di frazionamento societario per esigenze funzionali o di gestione, i servizi di trasporto possono essere affidati direttamente dagli enti locali delegati alle società derivanti dalle suddette trasformazioni, per un periodo massimo di tre anni. Trascorso il periodo massimo individuato con proprio atto dall'ente locale, i servizi di trasporto devono essere affidati con le procedure previste dall'art. 21 della presente legge.

8. I comuni che assicurano i servizi di trasporto di area urbana attraverso gestione in economia, con percorrenze al di sotto di 100.000 chilometri annui e con meno di dieci unità lavorative, possono avvalersi delle procedure previste dai commi 9 e 11 dell'art. 4 della presente legge. Nel caso non si avvalgono di tali procedure e vogliono continuare la gestione dei servizi, non sono obbligati ad operare la trasformazione di cui al comma precedente, ma non possono ampliare i bacini in cui sono esercitati i servizi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 422/1997, e disciplinano la gestione dei servizi con apposito regolamento che indichi:

i servizi offerti ed i relativi programmi di esercizio;

le tariffe del trasporto fissate in base alla normativa regionale di riferimento comprese le agevolazioni tariffarie;

il materiale rotabile in dotazione e gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, manutenzione, pulizia dei veicoli utilizzati;

la copertura finanziaria eccedente lo stanziamento a carico del bilancio regionale per i servizi minimi essenziali per la copertura dei costi del servizio.

Art. 21.

Procedure per l'affidamento dei servizi

1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione del trasporto pubblico locale e regionale, gli enti locali delegati, per l'affida-

mento dei servizi di loro competenza, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 422/1997, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta dei gestori delle reti dei servizi.

2. L'aggiudicazione avviene sulla base dei criteri previsti dall'art. 34 lett. a) della direttiva CEE 93/38 del 14 giugno 1993, secondo la procedura prevista dall'art. 12, comma 2, lettera B) del decreto legislativo di recepimento 17 marzo 1995, n. 158, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con riferimento anche a standards qualitativi fissati dalla Regione.

3. I criteri e gli indirizzi per l'espletamento delle procedure concorsuali sono definiti dalla Regione in relazione alla tipologia delle reti dei servizi da mettere in gara, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie:

rete portante di bacino e di adduzione e collegamenti inter-bacino;

rete dei servizi di area comunale;

rete dei servizi di area montana;

rete dei servizi intercity attribuiti a ciascun bacino.

4. Per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito di queste reti di servizi possono essere richieste in sede di gara, e previste nei relativi contratti di servizio, le tipologie degli stessi individuate al comma 2 dell'art. 3 della presente legge punti 1, 2 e 3:

ordinari (compresi quelli stagionali e quelli occasionali);

a chiamata;

sperimentali.

5. Inoltre gli enti locali delegati possono, sulla base dei criteri e delle direttive impartite dalla Regione, in base a particolari esigenze della domanda di trasporto da soddisfare, avvalersi delle modalità di espletamento dei servizi previste ai commi 4 e 5 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 422/1997.

6. Per quanto riguarda la scelta dei soci privati delle società miste si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 533 (Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti locali).

7. L'affidatario dei servizi, per esigenze straordinarie e per un periodo massimo pari a sei mesi, rinnovabile una sola volta, può subaffidare per quote limitate, i servizi di trasporto pubblico oggetto di contratto di servizio, previa autorizzazione dell'ente affidante o concedente.

Fermo restando che il soggetto affidatario rimane responsabile del servizio nei confronti dell'ente competente, il rapporto di subaffidamento è regolato da contratto di servizio, da stipulare tra l'azienda affidataria e il soggetto subaffidatario.

Art. 22.

Contratti di servizio

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, è regolato mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni.

2. La giunta regionale approva lo schema-tipo del contratto di servizio, tenendo conto delle diverse modalità di servizio.

3. Le province, i comuni e le comunità montane stipulano i contratti di servizio con le aziende aggiudicatrici, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali di gara pubblica di cui al precedente art. 21 o di affidamento diretto ai sensi dell'art. 20, almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

4. I contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari devono essere stipulati almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

5. I contratti di servizio devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, che, al netto dei costi delle infrastrutture dovrà raggiungere almeno lo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000. Tale rapporto potrà variare, per quote di servizi tassativamente individuate e purché sia comunque garantito l'equilibrio di bacino o di area complessivo nel rispetto della quota dello 0,35, solo in relazione a particolari obblighi di servizio individuati nel contratto di servizio.

6. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 5 comma 1 lettera j) della presente legge gli enti delegati trasmettono alla Regione tutti i dati necessari relativi ai contratti nei termini indicati dalla Regione,

anche avvalendosi delle tecnologie messe a disposizione nell'ambito del progetto informatico di livello regionale relativo al comparto trasporti.

7. I contratti di servizio definiscono:

a) il periodo di validità del contratto, nei limiti massimi e minimi previsti dalla presente legge;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;

c) l'importo dovuto per le prestazioni del contratto e le relative modalità di pagamento, eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;

d) le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;

e) le modalità di revisione e di risoluzione del contratto;

f) le tariffe del servizio;

g) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli;

h) gli obiettivi di efficienza e le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;

i) l'obbligo della applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti nazionali collettivi di lavoro, nonché di quelli regionali, provinciali ed aziendali;

j) l'obbligo di conseguire la sicurezza degli ambienti di lavoro;

k) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci e di tenere la contabilità separata ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Regolamento CEE n. 1893/91;

l) la disciplina da applicare in caso di sub-affidamento dei servizi;

m) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio;

n) i casi di risoluzione del contratto;

o) l'obbligo di inserimento nel sistema informatico di livello regionale per quanto riguarda tutti i dati fisici e finanziari della gestione.

Art. 23.

Criteri per la definizione del sistema tariffario

1. Nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, la giunta regionale stabilisce i criteri di politica tariffaria, tenuto conto dei costi del servizio e della necessità che, a partire dal 1° gennaio 2000, sia assicurato il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura.

2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono specificamente determinate, in armonia con i criteri di cui al primo comma, nell'ambito dei contratti di servizio.

Nell'ambito degli aggiornamenti periodici delle tariffe stabilite dalla giunta regionale, le aziende di trasporto, in relazione alle caratteristiche e consistenza del traffico interessato, possono richiedere alla giunta regionale l'applicazione o meno degli aumenti stabiliti.

Tale deroga deve essere autorizzata dalla giunta regionale per poter essere applicata.

3. Le agevolazioni tariffarie sono determinate nell'ambito del contratto di servizio in base alla legislazione regionale relativa.

4. Gli oneri derivanti dalle predette agevolazioni o esenzioni tariffarie trovano copertura nell'ambito del contratto di servizio.

5. E' vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

Art. 24.

Regime di trasferimento tra imprese

1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente gestore si applicano le seguenti disposizioni:

a) al gestore che cessa dal servizio per qualsiasi motivo non spetta alcun indennizzo. Lo stesso trattamento è previsto nel caso di mancato rinnovo, risoluzione o decadenza del contratto di servizio;

b) ove un'impresa subentri ad altra nella gestione del servizio, o anche di quota parte del medesimo, il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dal-

l'art. 26, allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, rinviando alla successiva contrattazione i processi di armonizzazione, nonché gli aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro. Sugli organici delle imprese subentranti è prevista la concertazione preventiva con le OO.SS.;

c) i beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio sono ceduti all'impresa subentrante al valore di mercato al netto dei contributi pubblici per investimenti. Per i beni mobili ed immobili non ceduti all'impresa subentrante il gestore che cessa dal servizio è tenuto alla restituzione alla Regione del contributo pubblico. La cessione all'impresa subentrante del solo materiale rotabile avviene per quello con vetustà inferiore a dieci anni al valore di mercato decurtato di un decimo del contributo pubblico per ogni anno di vetustà e per quello con vetustà superiore a dieci anni al valore di mercato. La restituzione alla Regione del contributo pubblico relativo al materiale rotabile non ceduto non avviene per i mezzi con vetustà superiore a dieci anni, e per i mezzi con vetustà inferiore a dieci anni avviene con decurtazione di un decimo per ogni anno trascorso dall'erogazione del contributo. Tutti i vincoli garantiti sui beni mobili ed immobili in favore della Regione, vengono trasferiti all'azienda subentrante. Per tutti gli altri beni comunque finanziati con contributi pubblici per investimenti, il regime di uscita dal vincolo di destinazione, o di trasferimento ad altra impresa, è lo stesso di cui sopra tranne che per il numero degli anni come diversamente e specificatamente determinato dalla normativa regionale. Solamente per i beni immobili il regime di uscita dal vincolo di destinazione, o di trasferimento ad altra impresa, non segue la regola della proporzionalità annuale, ma avviene in quota fissa pari all'intero contributo ricevuto.

Art. 25.

Agenzia per la mobilità

1. Al fine di monitorare la mobilità regionale, l'offerta e la domanda di trasporto e le relative reti di infrastrutture, la qualità ed il livello dei servizi prodotti, l'efficienza e l'efficacia nella produzione

degli stessi da parte delle aziende, è istituita con apposita legge regionale, presso il Settore trasporti della Regione Abruzzo, l'Agenzia per la mobilità.

2. Per il raggiungimento dei fini sopra indicati, l'agenzia si avvarrà del sistema informativo regionale previsto dall'art. 11 del D.D.L.R. «Norme per gli investimenti nel settore trasporti». Nell'ambito dell'Agenzia verrà costituito il comitato regionale per la mobilità di cui faranno parte le OO.SS., le organizzazioni imprenditoriali del settore e le associazioni di consumatori.

Art. 26.

Interventi sostitutivi

1. In caso di mancato svolgimento da parte delle provincie, dei comuni e delle comunità montane delle competenze loro delegate in base alle disposizioni della presente legge, la giunta regionale, sentita la Conferenza permanente per gli enti locali, adotta gli atti necessari per attuare interventi sostitutivi delle specifiche competenze non attivate.

Art. 27

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali e le loro modificazioni ed integrazioni:

legge regionale n. 62/1983, fatto salvo quanto disposto all'art. 20, comma 5 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 1998.

FALCONIO

99R0230

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 608.000 - semestrale L. 288.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 992.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>Indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiche)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiudicati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 3 4 0 9 9 *

L. 3.000